

---

## NOTE E TESTI

---

### NOTE SULLA TRADIZIONE SINODALE DELL'EPISCOPIO VERCELLESE (FINE XII-XIII SEC.)

#### 1. *Gli statuta sinodalia del vescovo Alberto*

La tradizione sinodale vercellese presenta problemi vari e in parte, date le attuali condizioni delle fonti, insolubili. Tuttavia il quadro che si riesce a ottenere dalla lettura delle testimonianze superstiti sembra meritevole d'attenzione, sia per le sue peculiarità, che per certi aspetti non paiono trovare riscontri nel resto dell'Italia settentrionale, sia anche per l'interesse che una tradizione erudita di vario livello, mal conosciuta almeno nelle sue espressioni locali, è ancora in grado di destare nel ricercatore.

Avrebbe dovuto essere la ricca e gloriosa Biblioteca Capitolare di Vercelli a conservare per noi quello che certo sarebbe stato un preziosissimo incunabolo della legislazione sinodale dell'Italia centro-settentrionale, coevo ai precoci esempi inglesi e francesi.<sup>1</sup> L'arciprete Mandolo Alciati, infatti, con il suo testamento del 30 aprile 1210, donò al capitolo cattedrale di S. Eusebio vari e importanti codici: tra essi un «librum contra catharos» nel quale, si legge nel testamento, erano contenuti gli «statuta sinodalia domini Alberti episcopi, qui nunc est patriarca».<sup>2</sup> Una notizia importante nella sua brevità, perché indica con chiarezza che proprio degli statuti di Alberto, vescovo di Vercelli tra il 1185 e il 1205, si trattava, il sant'Alberto venerato dai carmelitani, divenuto patriarca di Gerusalemme nello stesso 1205 e ancora vivente mentre Mandolo dettava il suo testamento.<sup>3</sup>

Il codice contenente il *Liber Enkeberti abbatis contra kataros* (così si legge a c.

---

<sup>1</sup> Cfr. O. PONTAL, *Les statuts synodaux*, Turnhout, Brepols, 1975, p. 41 ss.

<sup>2</sup> Il testamento di Mandolo Alciati è in Archivio Capitolare di Vercelli, Atti privati, cart. XIV. Venne edito parzialmente da R. PASTÈ, *Donatori di codici eusebiani*, in «Archivio della Società Vercellese di storia e arte», VII (1915), pp. 208-209, da cui cito (riporto qui il testo, controllato sull'originale, così come si legge nel documento: «librum contra catharos, in quo continentur statuta sinodalia domini Alberti episcopi, qui nunc est patriarca»). Su Mandolo si veda G. FERRARIS, *Le chiese stazionali delle rogazioni minori a Vercelli dal sec. X al sec. XIV*, a cura di G. TIBALDESCHI, Vercelli, Società Storica Vercellese, 1995, p. 3, n. 10 pp. 106-107, n. 511 p. 256.

<sup>3</sup> L. MINGHETTI, *Alberto vescovo di Vercelli (1185-1205). Contributo per una biografia*, in «Aevum», LIX (1985), pp. 267-292.

1r) è l'attuale codice CLXXI della Biblioteca Capitolare di Vercelli. In esso il trattato di Ekbert abate di Schönau contro i catari, identificato comunemente con il titolo di *Sermones contra catharos*,<sup>4</sup> occupa le cc. 1r-104r ed è seguito immediatamente, con inizio alla stessa c. 104r, dove si trova l'*explicit* dei sermoni ekbertiani, da un trattatello dottrinale procedente per triadi («Tria sunt genera Beatorum. Primus <cosi> est ...», c. 104r), simile per l'andamento espositivo al *Commentarium in Cantica canticorum* di Tommaso monaco cistercense, che termina all'attuale ultima carta, la 107v.<sup>5</sup>

Gli statuti sinodali di Alberto, che dovevano forse trovarsi in fascicoli posti in coda al trattato di Ekbert e al trattatello anonimo che lo segue, però mancano. Mancavano già al tempo del canonico Romualdo Pastè, anzi, come precisa quest'ultimo, già al tempo di Juan Andrés,<sup>6</sup> il gesuita spagnolo (anzi, suo malgrado, ex gesuita, in seguito al decreto di soppressione dell'ordine del 1773) che al principio dell'Ottocento visitò la Biblioteca Capitolare di Vercelli. Nella ricostruzione letteraria di quella visita che il grande erudito consegnò alla *Lettera al sig. abate Giacomo Morelli sopra alcuni codici delle biblioteche capitolari di Novara e di Vercelli* stampata a Parma nel 1802, egli annotò che nelle sue ricerche presso la biblioteca del capitolo della cattedrale eusebiana si era fatto guidare, tra l'altro, da due ipotesi. Due, infatti, erano le questioni di storia ecclesiastica che a suo giudizio, o piuttosto sulla scorta della tradizione storiografica, avevano particolare riguardo con la Chiesa vercellese,

«cioè la questione de' tre capitoli [...] e l'eresia de' cattari o degli albigesi, che più lungamente s'è conservata nelle provincie pedemontane». Esse avrebbero potuto forse fare «nascere alcuni scritti che o si conservino originali, o sieno stati ricopiati con particolare diligenza ad uso di quella chiesa».

Nulla gli venne alle mani che avesse relazione con la questione dei Tre Capitoli. Quanto agli eretici vide invece «un codice col titolo *Liber Enreberti abbatis*

<sup>4</sup> Sul codice – certamente prodotto a Vercelli perché scritto in parte su carte palinseste, in una delle quali, c. 47r, si riesce ancora a leggere, con andamento trasversale rispetto alla scrittura superiore e in una corsiva documentaria forse dell'XI sec., «episcopus sancte Vercellensis Ecclesie» – cfr. le veloci annotazioni di FERRARIS, *Le chiese*, cit., pp. 256-7 n. 11. Sull'opera R. MANSELLI, *Ecberto di Schönau e l'eresia catara in Germania alla metà del secolo XII*, in *Arte e storia. Studi in onore di Leonello Vincenti*, Torino, Giappichelli, 1965, pp. 311-338; non ho potuto vedere F.W.E. ROTH, *Die visionen der hl. Elisabeth und die Schriften der Äbte Ekbert und Emecho von Schönau*, Brünn 1884, Wien-Würzburg 1886<sup>2</sup>. L'edizione dei *Sermones* in *Patrologia latina*, curante J.-P. Migne, vol. CXCIV, Lutetia Parisiorum 1855 (d'ora in poi PL), coll. 11-98 riproduce quella cit. qui oltre, in n. 7.

<sup>5</sup> Il trattato anticataro doveva invece essere congiunto, nei voti del suo autore, a una appendice di *excerpta* agostiniani preparata dallo stesso Ekbert: cfr. MANSELLI, *Ecberto di Schönau*, cit., pp. 311, 322 e PL CXCIV, col. 98. Il *Commentarius libris XII in Cantica canticorum* di Tommaso cisterciense, composto tra il 1170 e 1186, sta in PL CCVI, coll. 17-802.

<sup>6</sup> PASTÈ, *Donatori di codici*, cit., p. 209. A proposito di Giovanni Andrés basti qui il rimando alla voce di M. BATLLORI in DBI, vol. III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961, pp. 155-157.

*contra Kataros*. Item *Synodus Ecclesiae Vercellensis habita anno 1192*». «Il libro d'Enreberto abate» continua Andrés «è l'opera d'Ecberto che abbiamo alle stampe nella *Bibliotheca PP.*, ma il sinodo annunciato non potei ritrovarlo».<sup>7</sup>

Questa testimonianza, come subito si vedrà, è importante per almeno due motivi. Intanto è la più antica attestazione diretta e inequivoca della caduta dal codice contenente i sermoni ekbertiani dei fascicoli (uno o più) recanti il testo degli statuti sinodali del vescovo Alberto. Contiene poi una informazione ancora sconosciuta al lettore di queste pagine, ma allora già ben nota all'erudizione storica vercellese: il fatto che la sinodo nel corso della quale vennero emanati gli statuti albertiani si fosse tenuta nel 1192, cosa non detta nel testamento di Mandolo Alciati e dunque, in ultima analisi, testimonianza indipendente sull'esistenza di tali statuti.

Occorre però chiedersi da dove Juan Andrés avesse tratto questa notizia. La prima impressione, nel corso della lettura della *Lettera al sig. abate Giacomo Morelli*, è che l'erudito traesse il titolo dal codice stesso, da un frontespizio allora presente, verosimilmente prima della attuale c. 1, oggi scomparso. È pure possibile, però, che il titolo, con tanto di 'item' in tondo mentre il resto è in corsivo, sia la trascrizione di una voce di catalogo. La cosa non è, come bene si capisce, indifferente.

Oltre al catalogo, chiamiamolo così, presente nel testamento di Mandolo, si dispone, per l'età medievale, di una sola altra voce catalogografica relativa al codice che qui interessa. È quella contenuta nel frammento di inventario dei libri della Biblioteca Capitolare che il suo editore, Giuseppe Ferraris, ha datato al 1361 circa. Essa localizza il codice CLXXI «in introitu librerie, in primo bancho» insieme con altri nove codici, e lo identifica così: «Liber Enreberti abbatis contra kataros. Et constitutiones synodales domini Alberti episcopi Vercellensis».<sup>8</sup> Essa, come si vede, è priva dell'indicazione della data in cui vennero promulgati gli statuti.

Per trovare un'altra menzione del codice occorre scendere sino agli inizi del Seicento. Giovanni Stefano Ferrero, vescovo di Vercelli negli anni 1599-1610, pubblicò nel 1602 una interessante opera su sant'Eusebio e i suoi successori.<sup>9</sup> A proposito del vescovo Alberto scriveva:

<sup>7</sup> *Lettera dell'abate Giovanni Andres al sig. abate Giacomo Morelli sopra alcuni codici delle Biblioteche Capitolari di Novara e di Vercelli*, Parma, Stamperia Reale, 1802, pp. 100-101. La *Bibliotheca PP.* è la *Bibliotheca veterum patrum antiquorumque scriptorum ecclesiasticorum*, postrema Lugdunensi longe locupletior atque accuratior, cura et studio A. GALLANDII, Venetiis 1765-1781, 14 voll. (l'opera di Ekbert si trova nel vol. XIV, alle p. 447-486).

<sup>8</sup> FERRARIS, *Le chiese*, cit., p. 261. L'anno indicato per datare il catalogo è in realtà un *terminus post quem*, dato che lo si ricava dal fatto che i due bifogli che oggi restano dell'inventario, che originariamente ne doveva comprendere nove, risultano scritti su fogli recanti atti notarili datati nel 1361 (*ivi*, p. 112 ss., n. 20). L'accurato inventario compilato nel 1426 dal «canonicus et thesaurarius» Giovanni de Guidalardis de Sandigliano non reca invece notizia del codice, né, per la verità, di altri codici, e in particolare di quelli facenti parte del legato dell'arciprete Mandolo Alciati, che dovevano fare parte di una biblioteca particolare a disposizione dell'arciprete della cattedrale (a c. 1r del cod. CLXXI, sul margine superiore, si legge la scritta «Liber archiepiscopatus Vercel[le]ns[is]»): cfr. FERRARIS, *Le chiese*, cit., p. 109 n. 16.

<sup>9</sup> IO. S. FERRERIUS, *Sancti Eusebii Vercellensis episcopi et martyris eiusque in episcopatu suc-*

«Anno MCVIII <così per MCXCII> feria 4, 5 et 6 post Pentecosten synodum habuit, in quo salubria ecclesiae decreta edidit, quae adhuc extant», aggiungendo a margine «Ex iisdem <vale a dire «Ex tabulis episcopii et ecclesiae», come si legge sul margine alla pagina precedente>. 1192».<sup>10</sup>

Dello stesso 1602 è un «Index librorum et codicum manuscriptorum archivii cathedralis Vercellensis» compilato dal canonico Giovanni Francesco Leone. Non mi è stato possibile, purtroppo, rinvenire il manoscritto dell'*Index*. Ho così dovuto ricorrere all'edizione che di esso diede nel 1824 Gaspare De Gregory, edizione che riesce in alcuni punti, come subito si vedrà, incomprensibile.

Al numero 85 del catalogo edito dal De Gregory si legge:

Rituale cum litanis ubi videntur antiquissimae litaniae nostrae ecclesiae. Tractatus Enrebertis abbatis contra kataros 261, ibi adest synodus Vercellensis celebrata ad Alberto episcopo anno 1192, feriis 4, 5, 6 post Pentecosten communicato consilio fratrum.<sup>11</sup>

Sgombriamo il campo dagli equivoci: il *Rituale cum litanis*, che va con ogni probabilità identificato con l'attuale cod. CLXXVIII,<sup>12</sup> non ha niente a che fare con il *Liber contra catharos* e sta qui a testimonio, insieme con altri particolari come quel 261 dopo *kataros*, di una certa confusione presente nel catalogo o nella sua edizione ottocentesca. Le informazioni offerte dal vescovo Ferrero e dal canonico Leone concordano nell'essenziale: ecco qui per la prima volta indicato non solo l'anno, ma anche i giorni in cui si tenne l'assemblea sinodale albertiana, che furono il mercoledì, giovedì e venerdì dopo la Pentecoste, vale a dire il 27,

*cessorum vita et res gestae*, Romae, apud Aloysium Zannetum, 1602: per la parte relativa ai successori di Eusebio Ferrero dichiarava il suo debito nei confronti di G.F. Bonomi, suo predecessore sulla cattedra vercellese negli anni 1572-1587, il quale «magna sine dubio faciem nobis praetulit ad hanc seriem contexendam, perbrevis illa sua tabella quam adiecit ad collectanea aedita de S. Eusebio» (p. 105). Affermava però di distaccarsi dalla *tabella* del Bonomi (per la quale si veda qui oltre, n. 66) dovunque i documenti gli avevano consentito di ampliare o correggere i dati in essa offerti. La lista bonomiana risulta peraltro irreperibile. Si veda quanto ne diceva Fedele Savio alla fine dell'Ottocento: «La lista stessa del Bonomi, stampata, per quanto credo, nel 1581, è divenuta irreperibile, né per quante ricerche io abbia fatto e personalmente e per mezzo d'altri a Vercelli, a Torino, a Milano, in pubbliche o private biblioteche, mi fu possibile di rinvenirla» (F. SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300. Il Piemonte*, Torino, Bocca, 1898, p. 406). Un controllo effettuato sugli esemplari di opere a stampa del Bonomi elencati in ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO, *Le edizioni italiane del XVI secolo. Censimento nazionale*, vol. II, Roma, ICCU, 1989, p. 250, nn. 3160-3162 ha confermato tale irreperibilità. Sul Ferrero si veda la voce di A. BUES in DBI, vol. XLVII, Roma 1997, pp. 16-17. Su Bonomi, oltre alla voce di G. RILL in DBI, vol. XII, Roma 1970, pp. 309-314, la biografia ancora fondamentale di G. COLOMBO, *Notizie e documenti inediti sulla vita di m. Giovanni Francesco Bonomi vescovo di Vercelli e Nunzio Pontificio in Svizzera e in Germania*, in «Miscellanea di storia italiana», XVIII (1879), pp. 525-623, compilata sulla base di materiale raccolto da Luigi Bruzza.

<sup>10</sup> FERRERIUS, *Sancti Eusebii*, cit., p. 179 (ad Alberto sono dedicate le pp. 177-185).

<sup>11</sup> G. DE GREGORY, *Istoria della vercellese letteratura e arti*, parte quarta, Torino, Tipografia Chirio e Mina, 1824, pp. 567-570, la cit. a p. 568.

<sup>12</sup> FERRARI, *Le chiese*, cit., pp. 1-2 e note relative.

28 e 29 maggio del 1192. L'aggiunta «communicato consilio fratrum», che si legge nel catalogo del canonico Leone, è quanto meno scontata se riferita a una sinodo diocesana e alla procedura mediante la quale venivano emanati gli statuti nel corso di essa,<sup>13</sup> ma potrebbe derivare da una intitolazione originale premessa agli statuti o da una formula del loro prologo.

È possibile che la fonte di Juan Andrés sia stato il catalogo leoniano. Esso, in ogni caso, non venne citato in modo esplicito nella *Lettera* a Giacomo Morelli, come invece accadde per un altro catalogo dei codici della Capitolare, quello redatto a metà Settecento da padre Giuseppe Bianchini, che limitò però il suo interesse ai codici liturgici.<sup>14</sup> Non è neppure da escludere che Andrés abbia fatto, molto più banalmente, riferimento al solo titolo che compariva sulla costola della legatura, oggi quasi del tutto svanito, ma attestato in un inventario dei codici della Biblioteca Capitolare della seconda metà dell'Ottocento.<sup>15</sup> Verso l'ipotesi di un uso da parte dell'Andrés del catalogo leoniano o anche del solo titolo presente sul dorso del libro si può essere orientati anche da considerazioni di carattere codicologico. Infatti il codice CLXXI della Biblioteca Capitolare di Vercelli, così come oggi si presenta, comincia – dopo un foglio di guardia tratto forse da un sermonario databile ai secc. XIII-XIV, privo di titoli o altre scritte pertinenti – a c. 1r direttamente con «Incipit liber Enkeberti abbatis contra kataros». Il codice non sembra avere perduto carte all'inizio, né alla fine, dove gli statuti albertiani dovevano essere stati trascritti su fascicoli a parte: un foglio recante l'indicazione del contenuto del codice avrebbe dovuto essere comunque estraneo al fascicolo iniziale: è possibile che sia andato perduto, insieme con i fascicoli contenenti gli statuti sinodali, in occasione di una nuova operazione di legatura.<sup>16</sup> Quest'ultima dovette aver luogo prima che l'erudito spagnolo vedesse il codice.

<sup>13</sup> Cfr. PONTAL, *Les statuts synodaux*, cit., pp. 19, 31, 58-59: anche se il vescovo è il solo dell'assemblea sinodale a detenere potere legislativo ed è sufficiente la semplice lettura delle costituzioni nel corso della seduta a renderle esecutive, era frequente il caso che il testo statutario risultasse da consultazioni con il clero diocesano, più spesso con i canonici cattedrali, precedenti la sinodo o che recepissero problematiche e suggerimenti emersi nel corso delle sedute sinodali.

<sup>14</sup> *Lettera dell'abate Giovanni Andres*, cit., p. 77. L'elenco dei codici liturgici redatto da G. Bianchini venne edito, insieme con due lettere di Bianchini stesso al cardinale Delle Lanze relative a due sue visite alla Biblioteca Capitolare di Vercelli, da DE GREGORY, *Istoria della vercellese letteratura*, cit., pp. 562-566 (elenco), pp. 554-560 e 560-562 (lettere al cardinale Delle Lanze). Su Giuseppe Bianchini si veda la voce di S. ROTTA in DBI, vol. X, Roma 1968, pp. 200-205.

<sup>15</sup> Cfr. n. seg.

<sup>16</sup> Considerazioni in parte analoghe a queste nella *Descrizione dei codici esistenti nell'Archivio Capitolare di S. Eusebio in Vercelli compilata dal canonico archivista Pietro Canetti nel decennio 1878-1888*, manoscritto conservato presso la Biblioteca Capitolare di Vercelli, pp. 269-270, dove l'estensore del catalogo, nell'attestare che sul dorso della legatura si leggeva il titolo, oggi molto svanito, *Liber Henreberti abatis contra kataros haeretica* <così>. *Item synodus ecclesie Vercellensis habita anno 1192*, osserva che la legatura stessa si adatta perfettamente al numero delle carte effettivamente in essa contenute, cosa che contrasterebbe con l'ipotesi di una perdita di fascicoli posteriore alla legatura e quindi, di conseguenza, con il titolo sulla costola.

Non è possibile per ora restringere ulteriormente i termini entro i quali si consumò la perdita degli statuti sinodali del vescovo Alberto. Il canonico Francesco Innocenzo Fileppi, nella sua *Historia episcoporum Vercellensium* manoscritta, riguardo agli statuti albertiani dovette basarsi essenzialmente sul libro, citato prima, del vescovo Giovanni Stefano Ferrero, anche se arricchì il suo discorso con informazioni, indebitamente forzate, tratte dal necrologio dedicato al vescovo Alberto, già pubblicato, peraltro, dallo stesso Ferrero:

Anno MCXCXII. Albertus clericorum et laicorum mores, qui ob diuturnum schisma deteriores effecti fuerant, reformaturus, feria 4a, 5a et 6a post Pentecosten synodum habuit, in qua saluberrima et divinae sapientiae plena decreta condidit.<sup>17</sup>

I *saluberrima decreta*, aggiunse, si conservavano autografi nell'Archivio Capitolare, e si propose anzi di trascriverli, «ne lectores tanto monumento fraudentur». All'impegnativo proposito, nella copia manoscritta dell'opera conservata presso l'Archivio di Stato di Torino segue, tra parentesi, «Hic excribenda integre sunt decreta», ma il testo seguita poi senz'altro con la cronaca dei fatti occorsi nell'anno 1196.

Questa promessa non mantenuta può apparire sospetta. Tuttavia nessuna affermazione esplicita si trova in Fileppi sulla conservazione o perdita degli statuti. Alla caduta degli statuti sinodali dal codice dei sermoni ekbertiani accenna invece, in anni assai più vicini alla visita di Juan Andrés a Vercelli, uno scritto erudito di Giovanni Antonio Ranza. Quest'ultimo, in occasione del solenne primo ingresso del nuovo vescovo Carlo Giuseppe Filippa di Martiniana in Vercelli, diede alle stampe, per i tipi della sua Tipografia Patria, un opuscolo nella cui prima parte pubblicava e commentava il cerimoniale d'ingresso dei vescovi di Vercelli codificato, «de communi consensu capituli Vercellensis», dal vescovo Alberto.<sup>18</sup> In una nota ricordava la notizia relativa alla sinodo albertiana, aggiungendo che i 'decreti' emanati in quell'occasione «esistevano già nel codice 85», stando al catalogo del vicario generale Giovanni Francesco Leone. La conclusione è degna della fama di erudito militante che Ranza si era fatto in quel periodo: «i quali decreti volesse il cielo che potessero un dì farsi pubblici con le stampe».<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Cito l'opera del Fileppi dal manoscritto conservato presso l'Accademia delle Scienze di Torino, ms. 0121, creduto da Savio originale (SAVIO, *Gli antichi vescovi... Il Piemonte*, cit., p. 420). Il brano citato è alle pp. 354-355. Il necrologio eusebiano, contenuto nel cod. XXXIII della Biblioteca Capitolare di Vercelli (cfr. FERRARIS, *Le chiese*, cit., pp. 106-107), a proposito degli statuti sinodali del 1192 tace del tutto. Nella nota dedicata al vescovo Alberto si legge anzi che egli «clericorum et laicorum mores verbo et exemplo miro modo composuit et ad frugem melioris vitae adduxit»: cfr. G. COLOMBO, *I necrologi eusebiani*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», VI (1901), pp. 6-8 (il passo cit. è a p. 7).

<sup>18</sup> G.A. RANZA, *Il primo ingresso dei vescovi di Vercelli*, Vercelli, Tipografia Patria, 1779, pp. 11-15. La seconda parte dell'opuscolo è dedicata al cerimoniale d'ingresso moderno. Su Ranza si veda G. ROBERTI, *Il cittadino Ranza. Ricerche documentate*, in «Miscellanea di Storia italiana», XXIX (XIV della seconda serie), 1898, pp. 3-185, in part. pp. 14-18.

<sup>19</sup> RANZA, *Il primo ingresso*, cit., nota alle pp. 12-13.

Si può fare propria la speranza espressa da Ranza. Certo, siamo ormai alla vigilia di tre secoli giusti dalle ultime due persone che degli statuti parlarono con l'aria di averli davvero visti.

Il vescovo Alberto emanò, dunque, dei decreti nel corso di una sinodo tenuta nel 1192, dopo la Pentecoste. Questa notizia, ripetuta in modo più o meno meccanico dagli storici e eruditi posteriori al vescovo Ferrero,<sup>20</sup> non può, allo stato attuale, essere integrata da nessun'altra informazione. Accadde anzi che il «quae adhuc extant» riferito agli statuti dal Ferrero, divenuto in Ughelli un «que usque hodie asservantur»<sup>21</sup> e nel manoscritto del canonico Francesco Innocenzo Fileppi «quae autographa asservantur in Archivio Capitulari», si trasformò inopinatamente in Savio in un «che continuarono in parte a osservarsi sino ai tempi moderni». Savio oltretutto anticipò l'emanazione degli statuti al 1191, seguito in questo in tempi recenti da Laura Minghetti.<sup>22</sup>

Questo è tutto. Resterebbe soltanto da avanzare qualche sensata ipotesi, ragionando per esempio, come ha fatto Giuseppe Ferraris, sull'accoppiata tra sermoni anticatari – trascritti in un esemplare, lo si ricordi, di provenienza locale<sup>23</sup> – e statuti sinodali: contenevano, tali statuti, una normativa antieretica? È possibile: i *salubria ecclesiae decreta* erano forse stati emanati in circostanze di allarme per il diffondersi nella diocesi di Vercelli di fermenti ereticali. Di essi sarebbero stati, se fossero sopravvissuti, l'unica testimonianza diretta per quell'altezza cronologica e per il territorio diocesano che faceva capo a Vercelli.

Sebbene difettino tracce documentarie dirette di una presenza di gruppi ereticali nel Vercellese nel periodo che ora interessa, sono persino troppo noti i coevi successi e la diffusione di gruppi religiosi eterodossi a vari gradi di organizzazione interna e intensità di collegamenti reciproci nel territorio lombardo.<sup>24</sup> In tale ter-

<sup>20</sup> Si veda, p. es., A. CORBELLINI, *Vite de' vescovi di Vercelli*, Milano, Giovanni Battista e Giulio Cesare fratelli Malatesti, 1643, p. 71: «Congregò una sinodo, e decretò molte cose, e vi si ritrovò Pietro da Cozzo diacono cardinale»: l'annotazione di Corbellini, per altro non chiarissima nella sua formulazione, è errata, sempre che la sinodo del vescovo Alberto si sia davvero tenuta nel 1192: Pietro morì infatti, stando ai necrologi eusebiani, nel 1186 (cfr. G. COLOMBO, *Necrologi eusebiani*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», III, 1898, p. 283 ss., n. 426).

<sup>21</sup> F. UGHELLI, *Italia sacra sive de episcopis Italiae*, editio secunda aucta et emendata, Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1719, vol. IV, col. 788.

<sup>22</sup> Per l'opera manoscritta del Fileppi si veda sopra, n. 17 e testo rel.; SAVIO, *Gli antichi vescovi... Il Piemonte*, cit., p. 486; MINGHETTI, *Alberto vescovo di Vercelli*, cit., p. 277.

<sup>23</sup> Si veda sopra, n. 4.

<sup>24</sup> Basti qui il rimando a C. VIOLANTE, *Eresie urbane e eresie rurali in Italia dall'XI al XIII secolo*, in *Medioevo ereticale*, a cura di O. CAPITANI, Bologna, il Mulino, 1977, pp. 185-212 (in partic. le pp. 191-204); G. MICCOLI, *La storia religiosa*, in *Storia d'Italia*, vol. II, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, t. I, Torino, Einaudi, 1974, p. 609 ss.; di recente all'interno della medievistica si sono levate voci tendenti a ridimensionare la portata delle correnti ereticali e a leggere le vicende della lotta all'eresia all'interno di un contesto dominato da preoccupazioni di natura schiettamente politica: si veda, tra gli altri, A. VAUCHEZ, *Les recherches françaises sur les hérésies médiévales au cours des trente dernières années (1962-1992)*, in «Bollettino della So-

ritorio Vercelli era saldamente compresa. Va però anche posto – ed è questione, se non erro, meno esplorata – un problema di tipologia delle fonti: si ha notizia dell'emanazione di decreti sinodali antiereticali da parte di vescovi lombardi negli anni a cavallo tra XII e XIII secolo?

Se si accetta la data fissata dal vescovo Ferrero e dal canonico Leone, e non sembra ci siano serie ragioni per avanzare dubbi, si deve porre in rilievo l'assoluta precocità degli statuti sinodali albertiani. E questo non solo per ciò che concerne le disposizioni contro la dissidenza religiosa, che comunque, anche nel caso dei complessi statuti pubblicati nel corso dei concili tenutisi nella Francia meridionale negli anni a cavallo tra il XII e XIII secolo, trovavano posto accanto a norme di altro tenore,<sup>25</sup> ma in generale. Infatti, limitando la visuale alle diocesi vicine a quella di Vercelli, gli statuti sinodali più antichi sembrerebbero quelli emanati da Gerardo da Sesso per la diocesi di Novara,<sup>26</sup> di cui fu vescovo negli anni 1209-

cietà di studi valdesi», CXI (1994), pp. 94-108; G.G. MERLO, *Contro gli eretici. La coercizione all'ortodossia prima dell'inquisizione*, Bologna, il Mulino, 1996, per es. p. 109 ss.; e lo studio esemplare di J.-L. BIGET, «Les albigeois». *Remarques sur une dénomination*, in *Inventer l'hérésie? Discours polémiques et pouvoirs avant l'inquisition*, sous la direction de M. ZERNER, Nice, Centre d'Études Médiévales, 1998, pp. 219-255.

<sup>25</sup> Tali statuti, in effetti, accanto ai canoni contro i catari comprendevano norme intese alla conservazione della pace – del resto intimamente connessa alla lotta antieretica –, contro il brigantaggio, contro l'usura, relative ai comportamenti e all'abbigliamento dei chierici, ecc. Si veda il caso del concilio provinciale di Montpellier del 1195 presieduto dal legato apostolico Michele: O. PONTAL, *Les conciles de la France capétienne jusqu'en 1215*, Paris, Cerf, 1995, pp. 378 ss. (ma cfr. anche, per gli altri concili del Midi del periodo, le pp. 384-393) e G.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXII, Venetiis, apud Antonium Zatta, 1778, coll. 667-672. Per l'Italia si ricordi la «constitutionem [...] G[regorii] Sanctae Marie in Porticu diaconi cardinalis, tunc apostolice sedis legati, contra haereticos promulgatam» in un concilio tenutosi a Verona, sembrerebbe nel 1198: cfr. INNOCENTII III *regestorum lib. I*, in *PL CCXIV*, n. CCXCVIII, coll. 256-257 e *Id. regestorum lib. II*, nel vol. cit., n. XXVII, col. 557 (da cui si è citato); MICCOLI, *La storia religiosa*, cit., p. 676; TH. SCHARFF, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung der Ketzergesetze auf die oberitalienischen Kommunalstatuten im 13. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, Lang, 1996, p. 64.

<sup>26</sup> C. SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese. Gli statuti del vescovo Gerardo (1209-1211), con le aggiunte del vescovo Sigebaldo (1249-1268)*, in «Bollettino storico per la provincia di Novara», XLIV (1953), pp. 20-35. La questione degli statuti novaresi di Gerardo da Sesso va rivista: infatti gli statuti attribuiti attualmente a Gerardo (nell'edizione di Salsotto alle pp. 32-33) non sono altro, in realtà, che le costituzioni emanate dal legato apostolico Goffredo cardinale di S. Marco a Lodi nel 1229, come potrà agevolmente verificare chiunque ponga a confronto il testo edito da Salsotto con quello delle costituzioni legatizie del 1229 edito dal Muratori, qui cit. alla n. 38 e testo rel. (per il cardinale Goffredo di S. Marco cfr. oltre, n. 39). Gli statuti di Gerardo da Sesso, citati in modo inequivocabile nel proemio del documento di promulgazione del vescovo di Novara Sigebaldo del settembre 1257 (nell'edizione Salsotto a p. 28: «hec infrascripta ordinamenta sive statuta dudum edita per bone memorie dominum G. episcopum Novariensem et Albanensem electum tunc apostolice sedis legatum»), saranno quindi quelli posti nella prima parte del documento (alle pp. 28-32) mescolati con le *adietiones* di Sigebaldo. Per l'interpretazione tradizionale del documento in questione si veda, oltre al contributo di Salsotto qui cit., G. BRIACCA, *Gli statuti sinodali novaresi di Papiniano della Rovere (a. 1298)*, Milano, Vita e Pensiero, 1971, pp. 27-32, 218, e M. CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo eletto di Novara, Albano e Milano*, in «Aevum», LX

1211, e poi quelli emanati dallo stesso Gerardo per quella di Milano, di cui divenne vescovo nel maggio 1211, che contenevano anche un capitolo anticataro.<sup>27</sup>

## 2. La produzione statutaria sinodale duecentesca

Il Duecento è stato Oltralpe l'epoca classica degli statuti provinciali e sinodali: in Francia e in Inghilterra furono allora costruiti edifici che sarebbero resistiti, nelle loro strutture essenziali, nel secolo successivo e ancora nel Quattrocento. Per l'Italia settentrionale non si è ancora in grado, mi sembra, di proporre bilanci, neppure provvisori. Se si guarda a quella parte di paese che costituisce l'attuale Piemonte, vale a dire, in termini meno anacronistici, alla parte occidentale, non tutta, dell'archidiocesi ambrosiana, il bottino è assai magro: pochi capitoli sinodali della diocesi novarese, pure assai interessanti, abrogati alla fine del Duecento dagli statuti del vescovo Papiniano della Rovere, che adottò con poche modifiche gli statuti composti da Guglielmo Durante per la diocesi di Mende;<sup>28</sup> poi la robusta legislazione sinodale emanata per la diocesi di Torino dal vescovo Goffredo di Montanaro, e, a Ivrea, l'importante statuto emanato nel 1290 dal vescovo Alberto Gonzaga.<sup>29</sup> Niente da segnalare per le diocesi di Asti e di Alba, mentre per la diocesi di Acqui Moriondo pubblicò, in malo modo, alcuni poveri frammenti.<sup>30</sup> A livello

(1986), pp. 228-230. Mi occuperò più distesamente di tale questione in un contributo di prossima pubblicazione.

<sup>27</sup> L'attribuzione di tali statuti, di cui resta solo l'edizione, priva delle parti protocollari, di N. Sormani (cfr. oltre, n. 31 e testo rel.), a Gerardo da Sesso è dovuta a G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano ne' secoli bassi*, nuova edizione con note ed aggiunte, vol. IV, Milano, Colombo, 1855, pp. 188-196; cfr. M. MACCARRONE, «Cura animarum» e «parochialis sacerdos» nelle costituzioni del IV concilio lateranense (1215). *Applicazioni in Italia nel sec. XIII*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, Atti del VI Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze 21-25 sett. 1981), vol. I, Roma, Herder, 1984, pp. 88-93 e CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo*, cit., pp. 236-239. L'arcivescovo Gerardo morì a Cremona nel dicembre dello stesso anno della sua elezione: si veda l'art. della Cipollone ora cit., pp. 231-236. Ricordo che in Francia la comparsa di veri e propri statuti sinodali data a partire dall'ultimo ventennio del sec. XII; i fondamentali statuti del vescovo di Parigi Eudes de Sully sono degli anni 1204-1208: PONTAL, *Les statuts synodaux*, cit., pp. 42-45, 77.

<sup>28</sup> C. SALSOTTO, *Per la storia*, cit.; BRIACCA, *Gli statuti sinodali novaresi di Papiniano della Rovere*, cit., pp. 37-38, 270-71 (cfr. oltre, n. 90).

<sup>29</sup> G. BRIACCA, *I Decreti sinodali torinesi di Goffredo di Montanaro (a. 1270, a. 1286)*, Torino, Centro di Cultura e di Studi «G. Toniolo», 1985, in partic. pp. 26-29, 52, 62, 97 ss.; per lo statuto sinodale eporediese del 1290 si veda G. ANDENNA, *La cura d'anime nel XIV secolo: struttura e funzionamento*, in *Storia della Chiesa di Ivrea. Dalle Origini al XV secolo*, a cura di G. GRACCO, Viella, 1998, pp. 411-413.

<sup>30</sup> G.B. MORIONDO, *Monumenta Aquensia*, vol. I, Taurini, ex Typographia Regia, 1789, coll. 681-682: «capitula facta et ordinata» dall'arcivescovo di Milano e dal vescovo Alberto (Moriondo legge «alium») posti sotto l'anno 1265. Si tratta del testo, lacunoso in diversi punti, di dieci brevi capitoli, del tutto privi delle parti protocollari (la breve premessa latina ai capitoli non sembra essere originale): cfr. F. SAVIO, *Indice del Moriondo disposto per ordine cronologico*, s. d. e l., p. 260. Secondo G. BIORCI, *Antichità e prerogative di Acqui Staziella. Sua istoria profana-ecclesia-*

provinciale gli statuti dell'arcivescovo Ottone Visconti, di cui si parlerà fra poco, e prima quelli di Gerardo da Sesso arcivescovo di Milano e legato apostolico, tramandati da Nicola Sormani insieme con gli statuti sinodali per la diocesi ambrosiana dovuti alla stesso Gerardo, qui citati poco sopra.<sup>31</sup>

Questo, almeno, è quanto è pervenuto. La produzione statutaria dovette essere però assai più vivace. Anche a livello provinciale il quadro fu certamente più mosso: il solo Ottone Visconti, di cui sono sopravvissuti gli statuti del 1287, aveva già pubblicato, forse nel 1266, delle costituzioni in un concilio tenuto a Savona, delle quali sembrava, sino a oggi, essere rimasto un solo un capitolo.<sup>32</sup>

Si guardi ora alla situazione vercellese. Uno sguardo retrospettivo su di essa venne offerto, a fine Duecento, dal testo degli statuti emanati dal vescovo Aimone di Challant il martedì prima della Pentecoste del 1298.<sup>33</sup> Nel prologo alle «constitutiones [...] novissime reddite» si legge:

Convocata synodo per venerabilem patrem dominum Aymonem Dei gratia episcopum Vercellensem et comitem, presentibus viris venerabilibus et discretis [...] et capitulo Vercellensi, prioribus, prepositis, plebanis et aliis ecclesiarum rectoribus et ministris et clericis in

stica, vol. II, Tortona 1820, p. 19 e all'indice s. v. *sinodi diocesani*, la sinodo presieduta dall'arcivescovo Ottone e dal vescovo Alberto si tenne nel 1266; dopo averla celebrata Ottone «da Acqui si portò in Savona, ed ivi radunò un concilio provinciale» (cfr. oltre, nn. 32 e 52 e testo corrisp.). Cfr. ora anche *Gli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII. Ottone Visconti (1262-1295)*, a cura di M.F. BARONI, Milano, Università degli Studi, 2000, p. 7, doc. VI.

<sup>31</sup> Cfr. sopra, n. 27 e testo relativo; N. SORMANI, *Gloria de' santi milanesi che ne' più torbidi secoli produssero l'ordine de' chierici regolari...*, Milano, Giambattista Bianchi, s. a. (ma 1761), pp. 211-222.

<sup>32</sup> Unica fonte (ma cfr. sopra, n. 30) ne era C. BASCAPÈ, *Novaria sacra seu de Ecclesia Novariensi libri duo*, Novariae, apud Hieronimum Sessallum, 1612, p. 436, che ne trascrisse un capitolo e datò il concilio alle idi di novembre 1266: cfr. E. CATTANEO, *Ottone Visconti arcivescovo di Milano*, in *Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale*, I. Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo, Milano, Vita e Pensiero, 1968, p. 150 (l'art. è stato ripubblicato, con numerazione originale delle pp., in ID., *La Chiesa di S. Ambrogio*, Milano, Vita e Pensiero, 1984). Si veda ora anche *Gli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano*, cit. (sopra, n. 30), p. 8, n. VII. Non ho potuto vedere G. BRIACCA, *Una contestazione giuridica della signoria vescovile e del potere imperiale nella comunità dell'Ossola Superiore dagli atti processuali del 1318-1321*, Novara, Camera di Commercio di Novara, 1979, che contiene l'edizione di tre rotoli processuali novaresi, in uno dei quali risulta trascritto un canone del concilio savonese del 1266 (cfr. la recensione di G. ANDENNA, in «Novarien», X, 1980, pp. 160-163, in part. p. 161). Per un nuovo, probabile testimone delle costituzioni savonesi di Ottone si veda oltre, n. 52 e testo corrispondente. L'arcivescovo Ottone Visconti convocò anche un terzo concilio provinciale nel 1291, stando a quanto ne dice Bernardino Corio, che, insieme con Tristano Calco, è l'unico testimone rimasto: B. CORIO, *Storia di Milano*, a cura di A. MORISI GUERRA, vol. I, Torino, UTET, 1978, pp. 544-545; T. CALCHI *Historiae patriae libri viginti*, Mediolani, apud heredes Melchioris Malatestae impressores, 1627 (ma 1628), pp. 394-395; cfr. ora anche *Gli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano*, cit., pp. 300-301, doc. CCCXXX che offre il testo del Corio e ampie informazioni bibliografiche. Si trattò di un concilio straordinario convocato per organizzare la crociata bandita da Nicolò IV come reazione alla disfatta cristiana in Terrasanta: non vennero emanati statuti provinciali ma si procedette, secondo la testimonianza di Corio, a una messa per scritto degli atti del concilio.

<sup>33</sup> F. GABOTTO-U. FISSO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Casale Monferrato fino al 1313*, vol. II, Pinerolo 1908, pp. 189-191, doc. 366.

moltitudine in synodo convocatis, lectis constitutionibus domini Guifredi apostolice sedis legati, domini Ottonis condam Mediolanensis archiepiscopi, domini Martini condam Vercellensis episcopi et ipsius domini Aymonis episcopi, quas in precedentibus synodis complavit et quas omnes precipit sub penis appositis ab omnibus observari, additit suis precedentibus constitutionibus in aliis synodis promulgatis infrascriptas constitutiones et ordinationes et statuta in hunc modum, quas in hac synodo publicari fecit et legi et sollempniter promulgari.

Poi, nel settimo capitolo del breve statuto, emanava la seguente disposizione:

§ Item statuimus et precipimus abbatibus, prioribus et plebanis quatenus constitutiones domini legati et domini Ottonis condam Mediolanensis archiepiscopi et constitutiones bone memorie condam episcopi Martini predecessoris nostri et istas novissimas constitutiones nostras et alias in precedentibus aliis nostris synodis per nos editas, et curati ecclesiarum et parochiales presbiteri et eorum capellani libellum synodalem de septem ecclesiasticis sacramentis infra tres menses proximos et illas que non habent habeant et habere procurent [...].<sup>34</sup>

Dieci anni prima, allorché, come si vedrà, Aimone <sup>avuto celebrato</sup> celebrò la sua seconda sinodo nel novembre dell'anno 1288,<sup>35</sup> il quadro normativo di riferimento che aveva additato al suo clero nella premessa del testo statutario allora emanato era stato più ampio ma, insieme, più generico:

[...] omnino in primis monemus, inducimus et hortamur ut constitutiones et statuta sanctorum patrum, canones, concilia et decretales Romanorum pontificum et concilia et statuta a sanctis patribus et summis pontificibus editas, necnon leges quondam Frederici imperatoris promulgate contra hereticam pravitatem et pro libertate ecclesiastica, et omnes constitutiones et statuta editas et edita per legatos sedis apostolice et omnes constitutiones et statuta et ordinamenta per venerandum dominum Othonem Dei gratia archiepiscopum Mediolanensem in provinciali concilio.

Nel capitolo ventesimo e ultimo, al momento di emanare la consueta norma relativa alle provvidenze necessarie alla diffusione materiale delle copie degli statuti, precisava e insieme restringeva drasticamente il quadro:

<sup>34</sup> GABOTTO-FISSO, *Le carte*, cit., p. 190: ometto il resto del capitolo, in cui viene prescritto che chi non disponesse degli statuti indicati nel disposto se li procurasse ricorrendo ai due notai vescovili indicati o a loro delegati. Tratterò del problema della produzione e riproduzione degli esemplari manoscritti delle costituzioni sinodali in un prossimo lavoro sugli statuti sinodali piemontesi. Quanto al «libellum synodalem de septem ecclesiasticis sacramentis» citato, si veda almeno P. MICHAUD-QUANTIN, *Les méthodes de la pastorale du XIII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle*, in *Methoden in Wissenschaft und Kunst des Mittelalters*, hrsg. von A. ZIMMERMANN, Berlin, De Gruyter, 1970, 76-91 (in part. le pp. 81-82).

<sup>35</sup> L'unico esemplare completo di questi statuti che mi risulti trådito è la copia settecentesca che si trova in FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit. (cit. sopra, n. 17 e testo rel.), pp. 756-766 (i brani citt. di seguito rispettivamente alle pp. 757 e 765). Fileppi non scrisse donde traeva la sua copia. Una mia edizione di tale statuto è in corso di pubblicazione.

Item statuimus et precipimus in virtute obedientie omnibus et singulis abbatibus, prioribus, prepositis et plebanis nostre civitatis et diocesis ut capere debeant exemplum omnium constitutionum nostrarum lectarum in hac sancta synodo [...] et exemplum constitutionum domini legati necnon constitutionum domini Ottonis Dei gratia Mediolanensis archiepiscopi factarum per ipsum in provinciali concilio, sive illarum quarum copiam alias non habuerint, necnon et librum synodalem sacramentorum [...].

Vi si nota la scomparsa delle *leges fredericiane*, alle quali si accennerà più avanti, e l'indicazione di non meglio precisate *constitutiones domini legati* – laddove nella premessa aveva accennato più genericamente a «omnes constitutiones et statuta editas et edita per legatos sedis apostolice» –, che non sono poi altro, lo si può affermare in tutta certezza, che le costituzioni del legato apostolico Goffredo, cui Aimone avrebbe fatto più preciso riferimento nella sinodo del 1298.

Il quadro normativo individuato nel 1298 si presenta quindi, agli occhi dello studioso, come una evoluzione, intesa come completamento e chiarificazione, di quello abbozzato nel 1288. Riassumendo, la base statutaria selezionata da Aimone di Challant, di cui prescriveva al clero diocesano il possesso materiale e l'osservanza, era costituita da:

- le costituzioni del legato apostolico Goffredo;
- le costituzioni provinciali dell'arcivescovo di Milano Ottone Visconti;
- gli statuti sinodali di Martino vescovo di Vercelli;
- gli statuti emanati da Aimone stesso in occasioni di precedenti sinodi diocesane;
- gli statuti emanati da Aimone nel maggio 1298.

Accanto a tali statuti e costituzioni occorre porre le *leges* emanate da Federico II *contra hereticam pravitatem et pro libertate ecclesiastica* citate nel prologo dello statuto nel 1288, ma poi dimenticate, sia nello statuto stesso, al momento di regolamentare la circolazione delle copie manoscritte dei testi statutari presso il clero diocesano,<sup>36</sup> sia, completamente, nelle costituzioni sinodali emanate dieci anni più tardi.

In questo lavoro non si intende delineare un quadro contenutistico degli statuti sinodali vercellesi e degli statuti della provincia ecclesiastica milanese di cui è documentata la diffusione nella diocesi eusebiana. D'altra parte, se si studiano dal punto di vista ora accennato i due soli statuti sinodali duecenteschi della diocesi vercellese che, allo stato attuale delle ricerche, sembrano essere pervenuti sino a

<sup>36</sup> È opportuno richiamare l'attenzione, anche se la questione esula dai temi qui trattati, sul fatto che Aimone individuò come destinatari diretti della normativa promossa non l'intero clero diocesano ma solo il suo strato superiore – *abbates, priores, prepositi et plebani* nel 1288, *abbates, priores et plebani* dieci anni più tardi –, riservando invece una circolazione più capillare al «libellum synodalem de septem ecclesiasticis sacramentis» (nel 1288 detto «librum synodalem sacramentorum») (cfr. sopra i brani cit. nel testo). Una individuazione almeno per certi aspetti chiara del ruolo di *prepositi e plebani* entro la struttura territoriale della Chiesa vercellese si ha nello statuto del 1288, artt. 6-13 (FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit., pp. 759-762).

noi – quelli emanati dal vescovo Aimone nel 1288 e nel 1298 –, ci si accorrerà agevolmente che i loro capitoli non si discostano, pur nella peculiarità di alcuni tratti, dal solco di una produzione normativa che si andava consolidando, almeno per i temi propri della legislazione ecclesiastica provinciale e diocesana:<sup>37</sup> quelli che si possono riassumere, grosso modo, nelle categorie della lotta antieretica, della difesa delle libertà ecclesiastiche dall'invasione dei poteri laici, della disciplina del clero, della pastorale, della dottrina sacramentale, della collazione dei benefici, ecc. Vale meglio, almeno qui, mettere a fuoco i problemi della 'tradizione' sinodale, nel duplice senso dello stabilirsi di una vera e propria tradizione diocesana, frutto di una selezione definita da processi storici che almeno in parte sfuggono al ricercatore, e del definirsi dei meccanismi e mezzi di trasmissione di tale patrimonio normativo o anche solo delle notizie relative a esso, come nel caso degli statuti albertiani di cui ci si è occupati nel primo paragrafo.

Si è appena visto, per quanto riguarda la formazione di una 'tradizione diocesana', l'inequivoco emergere di una versione già definita di essa nella riflessione di un vescovo della fine del Duecento. Tale definizione valeva in positivo, come costituzione di un vero e proprio canone normativo, un *corpus* certo e delimitato, e naturalmente in negativo, come eliminazione di ciò che dal canone restava fuori: nessuno spazio per altro oltre a ciò che Aimone aveva promulgato – una prima volta e poi, con maggiore chiarezza, una seconda – con la solenne lettura in pieno consesso sinodale e l'imperiosa prescrizione statutaria. Venivano così tacitamente eliminati dal panorama della legislazione diocesana vercellese i misteriosi statuti albertiani, ma anche costituzioni provinciali a noi note e in parte tradite e tutta la normativa ecclesiastica provinciale e diocesana di cui non resta più alcuna notizia.

Che cosa resta oggi del patrimonio legislativo citato negli statuti del 1288 e del 1298?

Si esamineranno qui per primi i casi delle costituzioni del legato apostolico Goffredo e delle costituzioni dell'arcivescovo Ottone Visconti. Si tratta di due testi ben noti, dati alle stampe per la prima volta da Ludovico Antonio Muratori nell'ottavo tomo dei suoi *Rerum Italicarum scriptores* e riediti da Giovanni Domenico Mansi nel volume ventiquattresimo della *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*.<sup>38</sup> Interessa poco soffermarsi sull'equivoco in cui era incorso Muratori nel tentativo di identificare il legato apostolico Goffredo, facilmente chiarito da Mansi in una sua «adnotatio critica» alle costituzioni che aveva riedite sulla base del testo stampato dal suo illustre predecessore.<sup>39</sup> Meglio è leggere quanto il Muratori scrisse riguardo al codice di cui si servì per la sua edizione dei due testi statutari:

<sup>37</sup> Cfr., p. es., MICHAUD-QUANTIN, *Les méthodes de la pastorale*, cit., pp. 80-81.

<sup>38</sup> Rispettivamente Mediolani, ex typographia Societatis Palatinae in regia curia, 1726, coll. 1053-1068 e Venetiis, apud Antonium Zatta, 1780, coll. 871-886.

<sup>39</sup> Muratori fu indotto in equivoco dal fatto che nel manoscritto che utilizzò per l'edizione (cfr. oltre nel testo) le costituzioni dell'arcivescovo Ottone, datate 12 settembre 1287, precedevano immediatamente quelle del legato: pensò quindi di datare queste ultime intorno al 1287.

«Ceterum haec per me olim deprompta fuere ex Ambrosianae Bibliothecae codice manuscripto, D. 233. in folio, sed nullius antiquitatis». Nel codice era annotato che il cardinale Federico Borromeo, fondatore della Biblioteca, «exemplum eiusdem Concilii Mediolanensis <le costituzioni di Ottone> et Constitutionum Laudensium <gli statuti del legato apostolico> impetrarat ab episcopo Vercellensi nempe, ut arbitror, ab Augustino Ferrerio, apud quem conjicere fas est adservata fuisse acta haec primigenia».<sup>40</sup>

Il Muratori prefatore delle costituzioni del legato apostolico Goffredo e di quelle dell'arcivescovo Ottone non fu all'altezza della sua fama: sarà stato forse perché la scoperta dei due importanti testi risaliva ormai a un tempo lontano («per me olim deprompta fuere»), gli anni fervidi e felici in cui tenne la carica di 'dottore' all'Ambrosiana,<sup>41</sup> certo è che oltre all'errore compiuto nella datazione degli statuti del legato e la conseguente mancata identificazione di quest'ultimo, errò anche nell'identificare il vescovo di Vercelli che aveva fornito il testo dei due statuti: non Agostino Ferrero, ma Giovanni Stefano Ferrero fu vescovo di Vercelli negli anni del cardinal Federico.

Quanto poi alla segnatura del manoscritto, essa mutò dopo Muratori, ed è oggi D 325 inf. (5).<sup>42</sup> Lo ricordava mons. Enrico Cattaneo in un suo saggio del 1968 su Ottone Visconti, nel quale dedicò alcune pagine al concilio provinciale del 1287.<sup>43</sup> In testa al manoscritto, è ancora Cattaneo a ricordarlo, sta una lettera

Per giunta il testo, che portava il titolo di «Constitutiones domini Coelestini legati in Lombardia», attribuiva nel protocollo le costituzioni a un Goffredo cardinale prete del titolo di S. Maurizio: quest'ultima intitolazione, osservò poi Mansi, era un errore del copista, che avrebbe dovuto sciogliere l'abbreviazione dell'antigrafo in *Marci* (un titolo di S. Maurizio non era mai esistito). Il passo successivo che Mansi compì fu quello di identificare il cardinale Goffredo di S. Marco con Celestino IV, eletto papa il 25 ottobre 1241 e morto dopo 17 giorni, spiegando in questo modo l'apparente discordanza tra il titolo e il protocollo delle costituzioni. Il cardinale Goffredo di S. Marco, inviato quale legato in Toscana e Lombardia da papa Gregorio IX negli anni 1228-1229, emanò le costituzioni in una sinodo tenutasi a Lodi il 21 maggio 1229: cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Celestino IV, papa*, in *DBI*, vol. XXIII, Roma 1979, pp. 398-402. Non si capisce come CATTANEO, *Ottone Visconti*, cit., p. 148 n. 74 abbia potuto affermare che l'equivoco generato da Muratori sia stato accresciuto in C.-J. HEFELE-H. LECLERCQ, *Histoire des conciles*, t. VI p. 1, Hildesheim-New-York, Olms, 1973 (ristampa fototipica dell'edizione Paris 1914), p. 319, che invece riprendono tal quale la posizione di Mansi.

<sup>40</sup> *Rerum Italicarum scriptores*, cit., t. VIII, col. 1052.

<sup>41</sup> Cfr. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1960, pp. 24-79.

<sup>42</sup> Per le vicende relative alla collocazione e inventariazione dei codici manoscritti dell'Ambrosiana cfr. C. PASINI, *Antichi cataloghi dei codici della Biblioteca Ambrosiana*, in «Aevum», LXIX (1995), pp. 665-666.

<sup>43</sup> CATTANEO, *Ottone Visconti*, cit., pp. 151-156. Sul concilio del 1287 si veda ora anche G. ARCHETTI, *Berardo Maggi vescovo e signore di Brescia. Studi sulle istituzioni ecclesiastiche e sociali della Lombardia orientale tra XIII e XIV secolo*, Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 1994, pp. 151-161. Per una analisi diplomatica dei documenti prodotti da Ottone Visconti si veda M.F. BARONI, *La documentazione di Ottone Visconti arcivescovo di Milano (1262-1295)*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», XVI (1995), pp. 7-22 e *Gli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano*, cit. (sopra, n. 30), pp. XXXV-XLVII.

del vescovo di Novara Carlo Bascapè, datata 23 luglio 1609, che informava il cardinale di avere ricevuto, giorni prima, «le alligate costituzioni di Ottone già arcivescovo et d'un legato apostolico, con che vedutale le mandassi a V. S. Ill.ma».

Va qui ricordato, riguardo alle costituzioni del cardinale Goffredo, che sino a oggi, se non erro, di esse si conosceva un solo altro esemplare. Secondo la testimonianza di Giorgio Giulini, di esse resta infatti una copia, incompleta ma autonoma rispetto al testimone muratoriano: l'arcivescovo Enrico Settala, infatti, inserì tali costituzioni «in un suo decreto conservato nell'archivio di Monza, con l'aggiunta di altre sue ordinazioni: *Quas constitutiones omnes per venerabilem patrem dominum G(aufredum) tituli Sancti Marci presbiterum et cardinalem apostolice sedis legatum, in virtute Spiritus sancti et obedientie, cum aliis subsequenter districte precipimus ab omnibus observari*». I decreti arcivescovili dovettero essere emanati lo stesso 1229 o al massimo l'anno seguente, dato che Enrico morì nel settembre 1230. L'esemplare monzese, come si accennava, è incompleto: mancano le prime cinque costituzioni legatizie. L'arcivescovo forse le accantonò, secondo l'ipotesi di Giulini, per non urtare le fazioni al potere nel Comune di Milano, dato che esse riguardavano l'annullamento degli statuti emanati dalle autorità civili a limitazione della libertà ecclesiastica.<sup>44</sup> Si vedrà poco oltre che esistono altri testimoni delle disposizioni emanate dal legato apostolico a Lodi.

Tornando ora allo statuto provinciale di Ottone Visconti, si legga quanto scrisse Cattaneo, nel lavoro prima citato, a proposito dell'esemplare che se ne è conservato a Vercelli:

Nel 1914 D. Arnoldi pubblicò gli atti derivandoli da una copia esattamente contemporanea conservata nell'archivio arcivescovile di Vercelli;<sup>45</sup> ma, forse, non riuscendo a reperire il manoscritto usato per la prima edizione, pensò il testo muratoriano derivato da altra fonte, mentre era esattamente quello di Vercelli, copiato agli inizi del Seicento con poca cura; si sentì quindi in dovere di segnare le varianti dei due testi.<sup>46</sup>

In sostanza, integrando quanto scrisse Cattaneo, Arnoldi pubblicò le costituzioni basandosi su una copia autentica rogata dal notaio Pietro de Moxo su mandato del vescovo di Vercelli Aimone di Challant. Non riuscì a reperire, presso la

<sup>44</sup> GIULINI, *Memorie spettanti* cit., vol. IV, pp. 325-327; F. SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300. La Lombardia, I, Milano*, Firenze 1913, p. 582. Per una accurata analisi degli statuti emanati dal legato Goffredo di Castiglione a Lodi si veda ora SCHARFF, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit*, cit., pp. 98-103. L'«archivio di Monza» è l'archivio del duomo di S. Giovanni di Monza: cfr. *Diocesi di Milano (2a parte)*, a cura di A. CAPRIOLI-A. RIMOLDI-L. VACCARO, Brescia, La Scuola, 1990, pp. 887-888.

<sup>45</sup> D. ARNOLDI, *Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Vercelli*, Pinerolo 1917, pp. 324-335, doc. 77 (edita ora anche in *Gli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano*, cit., pp. 227-234, doc. CCLXVI in cui, p. 227, viene individuato anche un testimone parziale e indiretto – una copia di copia – ma vicino cronologicamente all'originale, e viene inoltre segnalata una ricca bibliografia relativa al concilio).

<sup>46</sup> Cfr. n. preced.

*È fratello dell'esemplare ed è del Fini*

Biblioteca Ambrosiana, il manoscritto di cui si era servito Muratori, perché nel frattempo aveva cambiato segnatura, e ritenne che l'apografo di cui questi si era servito fosse stato copiato da esemplare diverso dalla copia autentica conservata presso l'Archivio Arcivescovile di Vercelli. L'antigrafo era invece costituito proprio dalla copia fatta eseguire da Aimone.

Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile affermare con sicurezza se davvero il copista vercellese, che fornì al vescovo Bascapè e al cardinal Federico una copia incompleta del testo dello statuto ottoniano,<sup>47</sup> si sia servito della copia autentica posta da Arnoldi a base della sua edizione. Certo, da un veloce controllo comparativo non sono emerse discordanze significative tra i due testi. Importa comunque di più osservare che:

a) si ha traccia del fatto che Aimone si fosse attivato per stabilire materialmente, ovvero attraverso una attività di copia, il quadro della tradizione sinodale da lui individuato;

b) che Vercelli veniva a essere, ai primi del Seicento, con il suo archivio vescovile, un tramite importante per la ricostruzione della produzione normativa duecentesca della provincia ecclesiastica milanese.

Quanto al primo punto, è dunque possibile supporre che Aimone avesse fatto trarre copia dai notai al suo servizio non solo degli statuti provinciali del 1287, ma anche di quelli legatizi, e inoltre degli altri statuti citati nello statuto sinodale del 1298. Di una attività di copia degli statuti del legato Goffredo da Castiglione promossa da Aimone si ha anzi una traccia sufficientemente chiara, in un testo che, a mio avviso, va ritenuto lacunoso. Nell'Archivio Vescovile di Ivrea è infatti conservata una copia autentica prodotta a Vercelli («sub palacio comunis Vercellarum») nell'aprile del 1298, per ordine del giudice e console di Giustizia di Vercelli Guiotus Maronus, di un documento dell'ottobre 1279, rogato anch'esso a Vercelli ma «in palacio episcopali». Quest'ultimo veicola, entro una cornice costituita da uno statuto emanato dall'arcivescovo Ottone Visconti nel corso di un concilio, cui ora si accennerà, proprio le costituzioni emanate dal legato apostolico Goffredo a Lodi.<sup>48</sup> L'esemplare conservato a Ivrea sarebbe dunque, se le mie informazioni sono complete, il quarto testimone delle costituzioni legatizie pervenutoci, dopo quello ambrosiano, quello, incompleto, contenuto negli statuti dell'arcivescovo Enrico

<sup>47</sup> L'edizione muratoriana, arricchita da titoli non originali messi in testa ai singoli capitoli, si interrompe con il cap. XXIX. Manca una corrispondenza tra la numerazione degli ultimi capitoli nei due esemplari, perché nel testimone vercellese viene ripetuto per errore il numero di capitolo XXV. Nel testo muratoriano manca dunque quello che nella pergamena vercellese è il cap. XXIX e dovrebbe invece essere il XXX, e manca inoltre tutto l'escatocollo con l'annesso apparato autenticatorio. Aggiungo soltanto che un codice quattrocentesco della Biblioteca Capitolare di Novara, il CXXXVII, reca gli ultimi dieci decreti delle costituzioni provinciali ottoniane: P.G. LONGO, *Decreti generali del vescovo Guglielmo Amidano*, in «Novarien», VI (1974), p. 141.

<sup>48</sup> Archivio Vescovile di Ivrea, LIII, cart. 3, CM2791028. Questo documento non è presente nell'edizione di M.F. Baroni, cit. sopra, n. 30, ed è stato individuato da me solo posteriormente alla pubblicazione di quest'ultima opera.

Settala ricordati da Giulini, e quello, sino a oggi misconosciuto, inserito dal vescovo di Novara Sigebaldo in appendice alle costituzioni sinodali da lui emanate nel settembre 1257.<sup>49</sup>

Il testo eporediese, ma in effetti vercellese, degli statuti del legato apostolico apporta conoscenze nuove sugli statuti stessi e sulla loro tradizione storica e testuale.<sup>50</sup> Qui ci si limiterà però soltanto a fare rilevare che, anche se la copia del testo del 1279 eseguita nel 1298 tace il nome del vescovo Aimone di Challant, è possibile ipotizzare che ciò avvenne per un errore di copia, vale a dire il salto di una o più righe, commesso dal notaio incaricato dal console di giustizia di Vercelli. Si è già detto che il documento dell'ottobre 1279 venne rogato nel palazzo vescovile di Vercelli. Va ora aggiunto che i testimoni dell'atto furono tutti chierici di Vercelli e della sua diocesi, alcuni dei quali appartenenti allo più stretto *entourage* del vescovo Aimone.<sup>51</sup>

Il documento, così come è stato tradito nella copia autentica del 1298, dopo l'elenco dei testimoni continua immediatamente – ed è qui che è ipotizzabile una lacuna – con la solenne intitolazione a Ottone che promulga, «sacro concilio approbante», le costituzioni infrascritte, vale a dire due statuti che torneranno tali e quali nelle costituzioni del concilio provinciale del 1287 e un terzo che impone l'osservanza degli statuti emanati dal legato apostolico Goffredo. Questi sono poi immediatamente inseriti, a completare e chiudere il testo ottoniano. Non si ha notizia di un concilio convocato da Ottone Visconti a Vercelli né, per la verità, la carta di cui ora si parla ne costituisce testimonianza: le costituzioni in questione vennero infatti emanate nel corso di un concilio tenutosi a Savona o nella sua diocesi. Si legga per intero la porzione di testo cui ci si riferisce:

§ Otto Dei et apostolice sedis gratia sancte Mediolanensis ecclesie archiepiscopus universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Quia humani generis inimico seminante cinzaniam in nostra provincia multum excrevit malicia perversorum, nos ad huiusmodi reprimendam maliciam pro eo quod ad propriam sedem propter persecutores nostros et ecclesie Mediolanensis et invasores bonorum ipsius sine proprie persone periculo actenus accedere nequimus nec [vo]lemus, ad presens, hoc sacro concilio approbante, infrascriptas constitutiones, ordinationes et statuta in hac Saonensi ecclesia ad honorem Dei, sancte vir-

<sup>49</sup> Cfr. sopra n. 44 e testo relativo (statuti di Enrico Settala), n. 26 (statuti di Sigebaldo).

<sup>50</sup> Lo stesso va detto, naturalmente, per il testo novarese, di cui tuttavia qui non ci si occuperà.

<sup>51</sup> Mi limito qui a citare l'arcidiacono della cattedrale eusebiana Rainerio Avogadro, che fu anche vicario generale del vescovo Aimone, Nicolò prevosto della canonica di S. Stefano di Biella e Guglielmo de Stipulis, ovvero di Étroubles, allora prevosto della chiesa di Casale Monferrato: cfr. ARNOLDI, *Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Vercelli*, cit., p. 320, doc. 73, pp. 335-336, doc. 78, p. 344, doc. 83; GABOTTO-FISSO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Casale Monferrato*, cit., pp. 139-140, doc. 336, p. 144, doc. 341, p. 149, doc. 349, pp. 150-156, doc. 351, p. 189, doc. 366; L. BORELLO-A. TALLONE, *Le carte dell'Archivio Comunale di Biella*, vol. I, Voghera 1927, pp. 216-217, doc. 129, pp. 229-230, doc. 141, pp. 256-257, doc. 163. Guglielmo de Stipulis fu anche esecutore testamentario di Aimone: cfr. *Les testaments des seigneurs de Challant*, par O. ZANOLLI, Aosta, Archives Historiques Régionales, 1974, pp. 7-8, doc. II.

ginis Marie et sancti Ambrosii patronis nostri facimus et sollempniter promulgamus ac publicamus, mandato sedis apostolice in omnibus semper salvo.

È assai probabile, come si diceva, che il notaio incaricato di redigere la copia autentica del documento dell'ottobre 1279, il vercellese Guglielmo Corgnato, nel trascrivere il testo ne abbia saltato la porzione posta tra l'elenco dei testimoni e l'*incipit* delle costituzioni ottoniane. Tale porzione doveva contenere il verbale dell'ordine impartito dal vescovo Aimone al suo notaio – che dall'escatocollo risulta essere Ionas Cumanus – di redigere copia autentica delle dette costituzioni. Che queste ultime siano poi quelle, o parte di quelle emanate dall'arcivescovo di Milano nel concilio savonese del 1266 è assai probabile, ma non è possibile qui neppure abbozzare una risposta ai quesiti che si porrebbero riguardo a tale identificazione (tra i quali il principale suona: perché la costituzione savonese di Ottone Visconti tramandata dal Bascapè non è compresa nel testo conservato a Ivrea?).<sup>52</sup>

Occorre solo aggiungere che il testo delle costituzioni legatizie tramandato dal documento conservato a Ivrea e quello che servì di base all'edizione muratoriana non hanno tra loro un legame di dipendenza diretta: grazie agli errori e alle lacune peculiari di ciascuno di essi è possibile ipotizzare una loro derivazione più o meno mediata da uno o più antigrafici conservati a Vercelli.<sup>53</sup>

Almeno un rapido accenno va fatto inoltre alle leggi antiereticali promulgate da Federico II. A esse Aimone si era riferito, come si ricorderà, nel prologo degli statuti sinodali del 1288, trascurando poi, nel capitolo a ciò destinato, di ordinare al clero diocesano di procurarsene copia.<sup>54</sup> La definizione aimoniana di quelle leggi – emanate «contra hereticam pravitatem et pro libertate ecclesiastica» –, tolta di peso dalle costituzioni provinciali emanate da Ottone Visconti l'anno precedente,<sup>55</sup> permette un primo orientamento entro il *corpus*, non grande ma di assoluto rilievo nel panorama normativo duecentesco, delle disposizioni antiereticali federiciane. Infatti, dai quattro complessi normativi antiereticali dovuti a Federico II individuati da Kurt-Victor Selge in un importante contributo del 1974,<sup>56</sup> occorre escludere la legge del 1224, che non conteneva richiami espliciti alla tutela della

<sup>52</sup> Cfr. sopra, n. 32 e testo corrisp. Rimando la pubblicazione del documento in questione e la discussione relativa a un prossimo contributo.

<sup>53</sup> Sono costretto anche in questo caso a rimandare al contributo annunciato nella nota precedente.

<sup>54</sup> Cfr. sopra, n. 35 e testo relativo.

<sup>55</sup> ARNOLDI, *Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Vercelli*, cit., p. 325 (= *Gli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano*, cit., pp. 228-29): «§ Item monemus et indicimus et ortamur ut concilia et statuta a sanctis patribus et summis pontificibus edita necnon leges condam Frederici imperatoris promulgate contra hereticam pravitatem et pro libertate ecclesiastica inviolabiliter observentur».

<sup>56</sup> K.-V. SELGE, *Die Ketzerpolitik Friedrichs II.*, in *Probleme um Friedrich II.*, hrsg. von J. FLECKENSTEIN, Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1974, pp. 309-343, in partic. p. 316 (cfr. MERLO, *Contro gli eretici*, cit., pp. 99-123).

libertà ecclesiastica.<sup>57</sup> Ricorderò, per comodità del lettore, che le altre leggi di cui ora si parla sono quella emanata nel giorno dell'incoronazione imperiale nel novembre del 1220, e quelle del 1231 e del 1232, destinate in origine rispettivamente alla Sicilia e all'Impero (con particolare riguardo alla Germania), ma rinnovate negli anni 1238-1239 per l'Impero, con il pensiero rivolto soprattutto all'Italia settentrionale.<sup>58</sup> Tali disposizioni erano nate, di là dalle contingenze politiche, in una prospettiva ideologica di collaborazione e unità tra Chiesa e Impero: esse quindi o entrarono a fare parte a pieno titolo del diritto canonico, come accadde già nel 1226 per le misure del *Krönungstag*,<sup>59</sup> oppure vennero riguardate dalla Chiesa come elementi cardine di un diritto strettamente complementare a quello canonico, in vista del perseguimento degli obiettivi di lotta all'eresia e tutela della Chiesa.<sup>60</sup> Il richiamo contenuto negli statuti sinodali del 1288, e in quelli provinciali dell'anno precedente, andrà dunque riferito in modo specifico alle leggi del 1220, oppure, con maggiore probabilità, alle leggi fredericiane inserite nella decretale *Cum adversus haereticam* di papa Innocenzo IV.<sup>61</sup> Per dare un'idea meno parziale della complessità del quadro normativo all'interno del quale Aimone si muoveva, è necessario aggiungere ancora qualcosa. Infatti, nel momento stesso in cui, con alcuni degli statuti sinodali del novembre 1288, veniva a confrontarsi diretta-

<sup>57</sup> SELGE, *Die Ketzerpolitik Friedrichs II.*, cit., pp. 321-331. *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, t. II, ed. L. WEILAND, Hannover, Hahn, 1896 (Monumenta Germaniae Historica, Leges, IV), pp. 126-127, n. 100.

<sup>58</sup> SELGE, *Die Ketzerpolitik Friedrichs II.*, cit., rispettivamente pp. 316-321, 332-337, 339-341; *Constitutiones* cit., t. II, pp. 106-109, n. 85 (1220 novembre 22); pp. 194-197, nn. 157-158 (1232 febbraio 22, 1232 marzo); pp. 280-285, nn. 209-211 (1238 maggio 14, 1238 giugno 26, 1239 febbraio 22); J.-L.-A. BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, t. IV p. I, Paris, Plon, 1854, pp. 5-8 (1231) (si tratta dei titoli I e II delle costituzioni di Melfi).

<sup>59</sup> Nel 1226 Onorio III inserì le leggi del giorno dell'incoronazione nella sua collezione di decretali conosciuta come *Compilatio quinta*, uniche norme non papali della raccolta: SELGE, *Die Ketzerpolitik Friedrichs II.*, cit., pp. 317, 320-321. Più tardi anche la costituzione del 1224, cit. sopra a n. 57 e testo rel., venne inserita da Gregorio IX nei suoi registri: cfr. *Constitutiones*, cit., t. II, p. 126; *Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae per G.H. PERZ*, ed. C. RODENBERG, t. I, Berlin, Weidmann, 1883 (Monumenta Germaniae Historica), p. 174, n. 246 e cfr. SCHARFF, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit*, cit., p. 51.

<sup>60</sup> SELGE, *Die Ketzerpolitik Friedrichs II.*, cit., pp. 340-341 (cfr. anche pp. 330-331): dopo la morte di Federico Innocenzo IV inviò con una bolla dell'ottobre 1252 (la celebre *Cum adversus haereticam*, rinnovata nel maggio 1254) ai comuni italiani le leggi antiereticali emanate da Federico II (nell'ottobre 1252 precisò: emanate da Federico II a Padova il 22 febbraio 1239) imponendo di inserirle nei loro statuti e di farle osservare; nel luglio 1254 incaricò gli inquisitori domenicani delegati in Lombardia di far eseguire l'ordine: *Regesta pontificum Romanorum*, ed. A. POTTHAST, vol. II, Berlin, De Decker, 1875 (cit. poi come POTTHAST), n. 14762 (1252 ottobre 31), n. 15378 (1254 maggio 22), n. 15448 (1254 luglio 7); *Les registres d'Innocent IV*, par É. BERGER, t. III, Paris, Thorin & fils, 1897 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 2<sup>e</sup> serie), p. 467, n. 7800 (1254 maggio 22); p. 467, n. 7802 (1257 luglio 7).

<sup>61</sup> Cfr. n. preced. La *Cum adversus haereticam* fu rinnovata da papa Alessandro IV nel settembre e poi nel novembre 1258; quindi nuovamente da Clemente IV nell'ottobre 1265 e, più tardi, da Nicolò IV, ma solo per il sud della Francia: cfr. SCHARFF, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit*, cit., pp. 77-79 (POTTHAST, nn. 17383, 17405, 19423, 19428, 22839).

mente con la produzione normativa comunale, combattendone i tentativi di limitare gli spazi della giurisdizione ecclesiastica,<sup>62</sup> Aimone aveva senza dubbio presente la disponibilità che il ceto dirigente comunale vercellese aveva dimostrato nei decenni precedenti ad accogliere nei propri statuti la legislazione volta a combattere gli eretici e a tutelare della libertà ecclesiastica: in particolare, per ciò che qui più interessa, la costituzione imperiale del 1224, citata poco sopra, accolta nella redazione statutaria del 1241, e forse, ma è solo un'ipotesi, quell'assemblaggio spurio di redazioni diverse di decretali di Innocenzo IV, tra cui la già citata *Cum adversus haereticam*, che si può leggere oggi nel VII libro degli statuti viscontei di Vercelli del 1341, ma che non è escluso fosse entrato negli statuti comunali già assai prima.<sup>63</sup>

Mi sembra evidente, per riprendere il discorso interrotto, che si dispone di informazioni sufficienti a ipotizzare che il vescovo Aimone di Challant avesse posto mano a un lavoro il cui scopo ultimo era quello di costituire un quadro documentario consolidato della tradizione normativa provinciale. Tale quadro, dopo le prime approssimazioni del 1288, sarebbe stato individuato compiutamente, in un discorso volto a un tempo a operare una selezione e una canonizzazione, nello statuto del 1298. Si ha inoltre ragione di credere che l'eredità documentaria aimoniana venne a costituire, ai primi del Seicento, uno strumento di tutto rilievo per la ricostruzione della produzione normativa duecentesca della provincia ecclesiastica ambrosiana.

Sembra infatti che il cardinal Federico Borromeo fosse interessato, già prima del 1609 – quando, ricordiamolo, aveva ottenuto le costituzioni di Ottone e quelle del cardinale Goffredo di S. Marco da Vercelli per il tramite del vescovo di Novara Carlo Bascapè –, a raccogliere le costituzioni della provincia ecclesiastica di Milano: il codice sul quale Muratori basò l'edizione delle costituzioni provinciali dell'arcivescovo Cassone della Torre, l'ambrosiano già X.375 oggi N.139 sup., era stato 'visto' («vidit»), così si legge sul foglio di guardia, da Antonio Olgiati nel 1603 «*felibus auspiciis ill.mi cardinalis Federici Borromaei*».<sup>64</sup>

Due momenti diversi, dunque, di ripresa e riflessione sul patrimonio statutario diocesano e provinciale, caratterizzati entrambi da una forte tensione riformista delle istituzioni ecclesiastiche e della vita religiosa. È importante tenere presente

<sup>62</sup> Cfr. oltre, testo rel. alle nn. 77-79.

<sup>63</sup> Si veda SCHARFF, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit*, cit., pp. 51, 147-152, 167, 193-194. Una analisi aggiornata della genesi e composizione delle raccolte statutarie comunali vercellesi si può leggere in P. KOCH, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli in 13. und 14. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, Lang, 1995 (cfr. in partic. pp. 86-88, 204-205).

<sup>64</sup> C. CASTIGLIONI, *Synodus provincialis Pergami habita a Castono sive Cassono Mediolani archiepiscopo (a. 1311)*, Bologna, Zanichelli, 1935 (Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizione, IX, 3), p. XII. La 'ricognizione' del codice venne quindi operata dall'Olgiati, sotto gli auspici del cardinal Federico, prima dell'atto ufficiale di fondazione della Biblioteca e prima che egli ne fosse formalmente nominato prefetto, cose che avvennero entrambe nel 1607.

questo rapporto tra esigenze di raccolta e revisione del patrimonio del passato e il clima di intensa sollecitudine pastorale che caratterizza i due momenti storici, in modo certo più clamoroso quello dei decenni a cavallo tra il Cinque e Seicento. Il primo momento, quello erudito e storico, non è un mero riflesso dell'impegno pratico di riforma ecclesiastica, anzi di esso costituisce una componente di rilievo.<sup>65</sup> Ciò è ben noto agli storici della riforma cattolica, e lo si constata con particolare chiarezza proprio negli orientamenti dei prelati ai vertici dell'arcidiocesi di Milano, prima in san Carlo poi, e più, in Federico Borromeo; ma è un dato rilevabile anche nei due interlocutori 'vercellesi' dei due, i due maggiori vescovi di Vercelli del periodo, Giovanni Francesco Bonomi e Giovanni Stefano Ferrero, che, pure impegnati in lontane e defatiganti legazioni che interromperono per lunghi periodi le loro attività episcopali, continuarono a mostrare uno spiccato interesse per le vicende presenti e, ciò che qui più interessa, passate delle loro diocesi.<sup>66</sup>

Resta da dire brevemente degli statuti sinodali del vescovo Martino Avogadro e da aggiungere qualcosa riguardo a quelli emanati da Aimone di Challant in occasione delle sinodi precedenti quella del 1298. Come si accennava, nulla resta oggi degli statuti di Martino: il vescovo Giovanni Stefano Ferrero, nella sua opera sul protovesco Eusebio e i suoi successori sulla cattedra episcopale vercellese, annotò soltanto, basandosi su non meglio precisati documenti episcopali, che Martino tenne una sinodo nel 1244,<sup>67</sup> l'anno stesso della sua elezione. La notizia venne ripresa, con richiamo esplicito all'opera del Ferrero, nella manoscritta *Historia episcoporum Vercellensium* del canonico Fileppi, che parlò di *sapientissima et illi tem-*

<sup>65</sup> Si veda almeno S. BERTELLI, *Ribelli, libertini e ortodossi nella storiografia barocca*, Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 73-87.

<sup>66</sup> Ancora indispensabile BERTELLI, *Ribelli*, cit., pp. 87-91. Qualche spunto sugli interessi per la storia della tradizione episcopale ambrosiana da parte di Carlo Borromeo in E. CATTANEO, *La cultura di san Carlo. San Carlo e la cultura*, in *Stampa, libri e lettura a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, a cura di N. RAPONI e A. TURCHINI, Milano, Vita e Pensiero, 1992, pp. 5-37 (in part. pp. 25-31); ma si veda soprattutto E. CATTANEO, *Cataloghi e biografie dei vescovi di Milano dalle origini al secolo XVI*, Milano, NED, 1982, pp. 33-39. Su Federico Borromeo si veda ora il bel libro di B. AGOSTI, *Collezionismo e archeologia cristiana nel Seicento. Federico Borromeo e il medioevo artistico tra Roma e Milano*, Milano, Jaca Book, 1996 (in part. le pp. 41 ss.) nel quale viene fatta rilevare la necessità di distinguere nettamente gli orientamenti culturali di Federico da quelli di Carlo. Per il vescovo Bonomi e il vescovo Ferrero cfr. sopra, n. 9. La genesi della *tabella bonomiana* (sopra, n. cit.) va ricondotta a quanto stabilito nel terzo Concilio della provincia ecclesiastica ambrosiana del 1573, nel decreto detto *de vitis episcoporum*: «*Episcopus id quod vel ab initio nascentis Ecclesiae institutum fuit, ut rerum episcopali studio curaque gestarum monumenta existerent, conquiri diligentissime curet, tum singulorum episcoporum qui praecesserunt nomina, genus et pastorales eorundem actiones. Quae omnia literis consignari ordineque conscripta in librum certum referri curet, ut eorum memoria conservetur, et quae ab iisdem vel acta vel instituta sint ad aliquam ecclesiasticae disciplinae normam, perpetui usui esse possint atque adiumento in illa Ecclesia bene gerenda*» (*Acta Ecclesiae Mediolanensis ab eius initiis usque ad nostra aetatem*, opera et studio A. RATTI, vol. II, Mediolani, ex Typographia Pontificia Sancti Iosephi, 1890, p. 278; e cfr. CATTANEO, *Cataloghi*, cit., pp. 36-37).

<sup>67</sup> FERRERIUS, *Sancti Eusebii Vercellensis*, cit., p. 190 (cfr. sopra, n. 9).

pestatì accomodatissima decreta – decreta cui peraltro Ferrero non aveva accennato –, aggiungendo subito però «quae dolendum interiisse». <sup>68</sup> Riguardo alle sinodi del vescovo Aimone le notizie che ne offrono gli storici vercellesi sono talvolta un poco confuse: Ferrero accennò solo a una sinodo tenutasi nel 1288, aggiungendo che ne erano sopravvissute le costituzioni, conservate presso l'archivio vescovile; <sup>69</sup> Aurelio Corbellini, scrivendo quarant'anni dopo il vescovo Giovanni Stefano Ferrero, parlò di una sinodo tenutasi subito dopo l'elezione di Aimone, avvenuta a suo parere nel 1274, <sup>70</sup> in occasione della quale vennero pubblicate «molte costituzioni», e di una ulteriore sinodo successiva al concilio provinciale convocato da Ottone Visconti, in accordo dunque con l'accenno del vescovo Ferrero, nella quale pure «decretò molte cose». L'accenno a una terza sinodo, nella quale Aimone «ebbe da contrastare con Otone», <sup>71</sup> è forse invece un ricordo maldestro ed ellittico della pagina che Tristano Calco dedicò al concilio del 1291, convocato dall'arcivescovo di Milano per l'organizzazione della crociata, in occasione del quale si sarebbe, a suo parere, innescata la celebre controversia cerimoniale che oppose il vescovo di Vercelli a quello di Brescia, in realtà da ricondurre piuttosto, sulla scorta del Corio, al concilio provinciale del 1287. <sup>72</sup> Il canonico Francesco Innocenzo Fileppi, dal canto suo, narrò più distesamente gli eventi che interessarono Aimone: se per i fatti di cronaca 'lombarda' dipese essenzialmente da Bernardino Corio e dai cronisti pubblicati da Muratori, per le vicende specificamente vercellesi fece largo uso della documentazione locale, citando le fonti in modo diretto. Dopo un racconto tutto di seconda mano della guerra dei ghibellini capeggiati da Ottone Visconti contro i Torriani degli anni 1276-1278 aggiunse:

Dum haec aguntur Aymo episcopus cleri mores, qui temporum iniquitatibus sevientes clericali sanctimoniae et dignitati haud quaquam nullatenus respondebant, reformare satagens, iam plura per magistrum Nicolaum prepositum Bugellae vicarium suum decreta ediderat de vita et honestate clericorum,

<sup>68</sup> «Statim ab initio episcopatus totus incubuit ut depravatos cleri populique mores reformaret, quod effecit, teste Iohanne Stephano Ferrerio [...], synodo habita hoc eodem anno, in qua sapientissimis et illi tempestatì accomodatissimis decretis, quae dolendum interiisse, ecclesiae discipline et religionis iacturas paulisper refecit» (F.I. FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit. sopra a n. 17, p. 679). Cfr. anche CORBELLINI, *Vite de' vescovi di Vercelli*, cit., p. 79; M.A. CUSANO, *Discorsi storici concernenti la vita et attioni de' vescovi di Vercelli*, Vercelli 1676, p. 214, dove però la sinodo è fissata al 1246 (a margine della pagina si rimanda al «Tab[ularium] Eccl[esie] Ver[cellensis]»).

<sup>69</sup> FERRERIUS, *Sancti Eusebii Vercellensis*, cit., p. 191.

<sup>70</sup> In realtà Aimone venne trasferito dalla cattedra di Aosta a quella di Vercelli con bolla di papa Gregorio X del 21 dicembre 1273: SAVIO, *Gli antichi vescovi... Il Piemonte*, cit., p. 493. Cfr. J. GUIRAUD, *Les registres de Grégoire X (1272-1276)*, Paris, Thorin & fils, 1892 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 2e serie, XII, 1), pp. 104-105, n. 261.

<sup>71</sup> CORBELLINI, *Vite de' vescovi di Vercelli*, cit., pp. 81-82; cfr. CUSANO, *Discorsi storici*, cit., p. 219, che offre però un breve e generico accenno alle sinodi convocate da Aimone.

<sup>72</sup> I riferimenti a Calco e Corio sopra, n. 32; si veda inoltre UGHELLI, *Italia sacra*, cit., vol. IV, coll. 199-200 e 798. Cfr. ARCHETTI, *Berardo Maggi*, cit., pp. 151-159, 170-171.

passando poi a parlare dagli statuti da lui emanati per il capitolo di S. Eusebio nel 1276, di cui conosceva un esemplare conservato, sembra, nell'Archivio capitolare. <sup>73</sup> Certo, gli accenni alla necessità di riformare i costumi del clero sono del tutto generici, ma non altrettanto si può dire del riferimento al vicario vescovile Nicolò, anche se sembra evidente che Fileppi non disponeva di documentazione diretta dei *decreta* pubblicati dal vicario. <sup>74</sup> Sembra dunque accertato, grazie agli accenni di Corbellini e Fileppi, ma soprattutto grazie al riferimento contenuto negli statuti per il capitolo di S. Eusebio citato nella nota precedente, che Aimone avesse emanato delle costituzioni relative ai costumi del clero per il tramite di un suo vicario. Gli stessi statuti sinodali del 1288, sui quali ora si tornerà, accennano in più punti a costituzioni aimoniane precedenti oppure, in modo più diretto, a una prima sinodo diocesana che Aimone dovette tenere in un momento imprecisato tra la sua elezione alla cattedra vercellese, avvenuta alla fine del 1273, e il novembre 1288: <sup>75</sup> vi si legge infatti di «constitutiones alias nostras» e di «omnes constitutiones et statuta edita tam per nos quam per predecessores nostros»; quindi in un capitolo, l'ottavo, relativo a provvedimenti a carico di chierici che avevano ricevuto il beneficio in modo illegittimo, e di chierici pubblici usurari o concubinari, di una *prima synodus*; poi, ancora, si prende un provvedimento volto a sanzionare i tentativi di scavalcare la giurisdizione dell'ordinario in materia di collazione di benefici, precisando di legiferare «constitutioni nostre adiicientes»; infine ancora un accenno alla *prima nostra synodus* in un capitolo relativo alla tassazione dei benefici di chierici non residenti. <sup>76</sup>

Quanto poi alle circostanze in cui si tenne la sinodo del 1288 – che, a questo punto, sarebbe la seconda sinodo diocesana tenutasi durante l'episcopato di Aimone di Challant –, va detto che essa non fu posta da Fileppi in rapporto immediato con il concilio provinciale dell'anno prima, come aveva fatto Aurelio Corbellini, ma con uno statuto gravemente lesivo della giurisdizione ecclesiastica emanato dal comune di Vercelli nel settembre 1288, che Fileppi citò dal libro degli statuti trecenteschi di Vercelli. <sup>77</sup> Aimone, si narra, reagì immediatamente alla mossa co-

<sup>73</sup> FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit., pp. 724-726. Riguardo agli statuti per il capitolo di S. Eusebio cfr. ARNOLDI, *Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Vercelli*, cit., pp. 314-320, doc. 73 (1276 luglio 9), che pubblica però un esemplare (una copia autentica del 1339) conservato nell'Archivio Vescovile. Un controllo da me effettuato in Archivio Capitolare di Vercelli, pergamene, cart. XVII (1276-1278) ha dato esito negativo circa l'esistenza di un altro esemplare di tali statuti.

<sup>74</sup> Il canonico Fileppi traeva notizia dei decreti emanati dal vicario vescovile dallo statuto stesso cit. alla n. preced.: «Insuper confirmamus constitutiones factas per vicarium nostrum magistrum Nicolaum nunc prepositum Bugelle super certis honestatibus a clericis observandis prout in ipsis constitutionibus continentur» (ARNOLDI, *Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Vercelli*, cit., p. 317).

<sup>75</sup> Il termine *ante quem* va anzi anticipato al luglio 1276: cfr. le due note precedenti.

<sup>76</sup> FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit., rispettivamente pp. 756, 760-761, 762, 763.

<sup>77</sup> *Ivi*, pp. 748-756: per gli statuti cittadini Fileppi citò la c. 167, indicazione corretta, che corrisponde però allo statuto trecentesco nella stampa che se ne fece nel 1541: *Hec sunt statuta*

munale: «congregata synodo [...] taliter statuentes excommunicationi subiciit», ordinando di rendere noto il duro provvedimento per tutto il territorio diocesano. Proseguiva: «In ea preterea plura alia saluberrima et temporali accomodatissima decreta edidit», trascrivendo poi per intero lo statuto, senza precisare di quale testimone si era servito.<sup>78</sup> Sarebbe stato poi nella seconda metà dell'Ottocento lo storico del Comune di Vercelli Vittorio Mandelli a interessarsi degli statuti sinodali del 1288, pubblicandone il lungo capitolo in cui il presule imponeva l'osservanza di tutte le norme emanate a tutela della libertà ecclesiastica e l'annullamento di tutte quelle a essa contrarie, pena la scomunica. Di tale capitolo traeva copia, a suo dire, dall'archivio vescovile.<sup>79</sup> Aggiungerò solo che Fileppi, a differenza del vescovo Ferrero e di Aurelio Corbellini, conobbe anche gli statuti sinodali del 1298, offrendone anzi copia nella sua storia manoscritta senza dire, come al solito, donde la traeva.<sup>80</sup> Va rilevato, insomma, come la tradizione manoscritta, diretta o indiretta, del patrimonio sinodale diocesano vercellese sia assai povera. L'unico esemplare medievale, quello della sinodo del 1298, definibile forse più come un originale doppiato che come una copia autentica,<sup>81</sup> è quello giuntoci grazie a un tramite eccentrico da un punto di vista istituzionale: gli archivi di una chiesa compresa nel medioevo nella diocesi di Vercelli ed elevata poi, nel Quattrocento, al rango episcopale.<sup>82</sup> Ci sono poi le copie settecentesche del Fileppi, tratte in un caso – quello della sinodo del 1288 – da un originale,<sup>83</sup> nell'altro – quello della sinodo del 1298 – da un esemplare identico, quanto a tradizione, rispetto a quello conservato nella chiesa di Casale Monferrato.<sup>84</sup> Di queste due copie, quella che

*communis et alme civitatis Vercellarum*, Vercellis, per Ioannem Mariam de Peliparis de Palastro, MCCCCXLI, cc. 167r-168v. Cfr. V. MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel medio evo*, vol. IV, Vercelli, Guglielmoni, 1861, p. 110 ss.

<sup>78</sup> FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit., pp. 756-766 (cfr. sopra, n. 35).

<sup>79</sup> MANDELLI, *Il comune*, cit., IV vol., p. 111 s. (corrisponde a FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit., pp. 763-765): precisa che la sinodo del 1288 si tenne il 10 novembre. Il 27 dello stesso mese di novembre il marchese Guglielmo di Monferrato, capitano della città di Vercelli, aderì alle richieste del vescovo cassando dallo statuto «quod in toto vel in parte sit contra libertatem Ecclesie»: *Hec sunt statuta*, cit., cc. 168v-169r.

<sup>80</sup> FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit., pp. 788-791.

<sup>81</sup> La sottoscrizione notarile posta in calce al documento in effetti suona: «(ST) Ego Bonifacius Rubinus de Chalant notarius curie predicti domini episcopi publicationi predictarum constitutionum interfui et de ipsius consensu subrogatus a Iacobo Rubino eius notario has constitutiones exemplavi et scripsi et meum signum apposui in testimonium veritatis» (GABOTTO-FISSO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Casale Monferrato*, cit., p. 191, cfr. sopra, n. 33).

<sup>82</sup> Casale Monferrato divenne sede diocesana nel 1474: A.A. SETTIA, *Da pieve a cattedrale: la promozione di Casale a città*, in ID., *Chiese, strade e fortezze nell'Italia Medievale*, Roma, Herder, 1991 (Italia Sacra, 46), pp. 349-389.

<sup>83</sup> Lo si deduce dalla sottoscrizione notarile: «Ego Petrus de Moxo notarius iussu prefati domini episcopi premissas constitutiones in hac sancta synodo legi et publicavi et in hanc chartam scribi feci et meum signum apposui» (FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit., p. 766).

<sup>84</sup> Cito ancora una volta la sottoscrizione notarile: «Ego Bonifacius Rubinus de Chalant notarius curie prefati domini episcopi publicator <per publicationi> predictarum constitutionum interfui et de ipsis consensus <per ipsius consensu> subrogatus a Iacobo Rubino eius notario has constitutiones exemplavi et scripsi et meum signum apposui in testimonium veritatis» (FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit., p. 791).

reca la sinodo aimoniana del 1288 costituisce, per quanto mi consta, l'unico esemplare completo di essa sino a oggi individuato: una conferma, se ce ne fosse bisogno, del grande valore della settecentesca 'cronaca con documenti' del canonico Francesco Innocenzo Fileppi.

Il patrimonio normativo sinodale duecentesco della diocesi di Vercelli è dunque perito in buona parte. Il naufragio appare tanto più notevole quanto più ricca e complessa tale normativa risulta dalla ricognizione che ne fece Aimone di Chalant nella sua ultima sinodo, tenutasi poco prima della Pentecoste del 1298. La perdita sarebbe poi stata ancora più grave se l'archivio del capitolo di Casale Monferrato e il canonico Fileppi tramite la sua storia manoscritta non avessero conservato gli statuti sinodali del 1288 e del 1298, che sono dunque giunti sino a noi grazie a tramiti istituzionalmente periferici, nel caso dell'archivio casalese, e indiretti, nel caso delle copie settecentesche.

L'archivio vescovile di Vercelli è stato ben altrimenti ricco di carte rispetto a quanto oggi non sia, almeno nello stato attuale di ordinamento solo parziale del suo materiale documentario. Occorre richiamare ancora una volta, non a caso, il nome di Giovanni Francesco Bonomi, uno dei più importanti vescovi post-tridentini che sedettero sulla cattedra di S. Eusebio: nel 1576 fece riordinare l'Archivio vescovile e ne fece redigere un inventario che Domenico Arnoldi pubblicò nel 1917, insieme con un precedente inventario voluto dal vescovo Agostino Ferrero nel 1514.<sup>85</sup> L'inventario bonomiano venne diviso in titoli corrispondenti ciascuno a una materia, costituita perlopiù da un centro della diocesi dove si concentravano gli interessi patrimoniali della mensa vescovile («Sub titolo Auxiliani», «Sub titolo Bucellae», ecc.). «Sub titolo diversorum» (p. 413), al numero 52, vennero elencate le «Constitutiones synodales provinciales factae per reverendissimum dominum Othonem archiepiscopum Mediolanensem de anno 1287» (p. 416); «Sub titolo in saculo episcopi» – oltre a statuti sinodali quattro e cinquecenteschi<sup>86</sup> – si trovano le «Constitutiones Aymonis episcopi Vercellensis publicate in synodo, presentibus canonicis Sancti Eusebii, in quorum favorem statuit ut deservientes in ecclesia cathedrali canonici pro presentibus habeant<ur> in aliis beneficiis<s> curam animarum non habentibus de anno \*\*\*» (p. 447, n. 52).

Quest'ultima voce inventariale – il cui dettato, privo di senso nella forma proposta da Arnoldi, necessitava di essere emendato mediante le aggiunte tra paren-

<sup>85</sup> ARNOLDI, *Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Vercelli*, cit., p. 208; i due inventari sono pubblicati rispettivamente alle pp. 393-452 e 374-393. Il primo inventario in ordine cronologico, definito «inventarium scripturarum mense episcopatus Vercellensis», venne compilato dal prete Giacomo Carrarino di Biella canonico di Santhià e cappellano del vescovo su mandato del vescovo eletto di Vercelli Agostino Ferrero (si veda a p. 375).

<sup>86</sup> Le tarde «Constitutiones synodales reverendissimi Ibleti episcopi Vercellensis in synodo publicatae presentibus canonicis Sancti Eusebii de anno 1428» (p. 445, n. 19), gli ancor più tardi statuti del vescovo Agostino Ferrero del 1528 (p. 446, n. 35), e le costituzioni sinodali del vescovo Guglielmo Diderio del 1434 (p. 447, n. 50).

tesi angolari – corrisponde al secondo statuto sinodale aimoniano, quello del 1288. In quel testo in effetti è presente una disposizione che assicura ai canonici di S. Eusebio, e per la verità anche a quelli della concattedrale di S. Maria Maggiore, che garantiscono la residenza e il servizio divino nelle due matrici cittadine, di essere considerati presenti (e dunque, è sottinteso, di percepire le entrate) nei benefici privi di cura d'anime che detengono nella città e diocesi di Vercelli.<sup>87</sup>

Ma veniamo al precedente inventario del 1514. Esso elencava le «constitutiones domini Otonis archiepiscopi Mediolanensis» (p. 378); poi delle «constitutiones generalis concilii Mediolanensis, que amplam continent libertatem contra laicos» (p. 381), probabilmente un esemplare ulteriore degli statuti ottoniani o comunque costituzioni di un concilio tenuto a Milano, presieduto da un arcivescovo o da un legato. Ancora una «constitutio sinodalis facta in concilio Modiolenensi <così>» (p. 386) e due esemplari di statuti sinodali di Aimone di Challant, purtroppo non meglio identificabili: le «constitutiones sinodales facte per dominum Eymonem» (p. 386) e le «constitutiones sinodales reverendi domini Aimonis episcopi Vercellensis et comitis» (pp. 390-391). Infine, nel caso degli «statuta ecclesie Vercellensis facta per reverendum dominum Aymonem episcopum in ecclesia Sancte Marie» ci si trova forse di fronte a statuti canonici, emanti nel corso di una riunione tenutasi nella chiesa di Santa Maria Maggiore:<sup>88</sup> ipotesi dubbia, che allo stato della ricerca non può essere verificata, dato che tali statuti non sono ancora stati rinvenuti.

### 3. Conclusioni

Un riassunto degli ultimi dati esposti – tralasciando la questione degli statuti del vescovo Martino, emanati nel 1244 o forse nel 1246 e già sicuramente perduti nel Settecento – mostra che la tradizione erudita vercellese, culminante nella *Historia* manoscritta del canonico Fileppi, sembra concorde nel ritenere che il vescovo Aimone di Challant abbia emanato degli statuti diocesani nel corso di un sinodo tenutasi poco dopo la sua ascesa alla cattedra eusebiana, nel corso dell'infu-

<sup>87</sup> FILEPPI, *Historia episcoporum Vercellensium*, cit., p. 758: «sancimus ut ecclesiarum Sancti Eusebii et Sancte Marie, quarum collegia constituunt nostrum capitulum Vercellensem, prelati et canonici, dum personaliter resident serviendo in ipsis, in omnibus et singulis suis beneficiis, quæ tenent et habent in civitate et diecesi Vercellensi pro presentibus reputentur, dumodo in ipsis beneficiis curam non habeant animarum, vel nisi capelle sint sine cura».

<sup>88</sup> Gli statuti canonici citati sopra, n. 73 e testo relativo, vennero emanati invece nel palazzo del vescovo a Vercelli. L'inventario del 1514 elenca ancora delle quattrocentesche «constitutiones et statuta episcopi Gullielmi et concilii Basiliensis» (p. 383) e dei «libri constitutionum reverendi domini episcopi propositionum et deliberationum» (p. 392), che avranno contenuto forse dei progetti di statuti sinodali, con i verbali delle discussioni avutesi nel corso di un sinodo e successive deliberazioni, il tutto, verosimilmente, sotto la presidenza del vescovo che fece redigere l'inventario, Agostino Ferrero.

riare della guerra contro i Torriani. Tali statuti debbono essere identificati con le «constitutiones factas» dal vicario vescovile «super certis honestatibus a clericis observandis», ricordate nello statuto per il capitolo di S. Eusebio del luglio 1276, e considerati il primo corpo di norme sinodali diocesane emanate da Aimone.<sup>89</sup>

Quest'ultimo promulgò in seguito, nel novembre 1288, vale a dire l'anno successivo al concilio provinciale tenuto nella basilica milanese di S. Tecla, degli statuti nei quali acquistava peso decisivo la volontà di tutelare le prerogative giurisdizionali ecclesiastiche contro l'invasione del comune di Vercelli. Lo statuto del 1298, sconosciuto all'erudizione vercellese anteriore a Fileppi, fu dunque il terzo statuto sinodale emanato in meno di trent'anni da un vescovo che appare, anche a questa prima approssimazione, molto attivo sul fronte del consolidamento dei quadri normativi ecclesiastici locali. Gli inventari cinquecenteschi dell'Archivio dei vescovi di Vercelli offrono un quadro compatibile con quello ora delineato: oltre alle costituzioni provinciali ottoniane e ad altre costituzioni 'milanesi' non datate e non meglio identificabili (elencate solo nell'inventario del 1514), vennero inventariati due statuti sinodali del vescovo Aimone nell'inventario fatto redigere da Agostino Ferrero e uno solo in quello bonomiano.

Nell'anno stesso in cui il vescovo di Novara Papiniano della Rovere emanava un complesso statuto con il quale abrogava esplicitamente la precedente normativa diocesana,<sup>90</sup> facendo così piazza pulita delle vicende statutarie sinodali duecentesche della sua diocesi, Aimone di Challant volgeva lo sguardo indietro, alla ricerca dei caposaldi normativi che avevano regolato la vita della sua Chiesa nel secolo che si stava chiudendo.

Non è possibile oggi avere una idea compiuta di quanto Aimone avesse idealmente, e non solo idealmente, raccolto: le rilevanti perdite che hanno interessato la porzione diocesana di quel complesso legislativo non lo permettono. Mi sembra però indubbio che uno degli interessi precipui di tale vescovo fosse quello di segnare una salda linea di continuità in una tradizione ecclesiastica di autonomia e indipendenza dai poteri territoriali di matrice laica: l'accoglimento nel suo canone degli statuti del legato Goffredo di Castiglione, la ferma reazione allo statuto emanato dal comune di Vercelli nel settembre 1288, gli statuti stessi del 1298 – che contenevano, nel primo capitolo, la minaccia di scagliare l'interdetto contro quei «nonnulli», nei quali è facile identificare il comune di Vercelli, che rifiutavano di pubblicare i provvedimenti di scomunica<sup>91</sup> –, costituiscono tutti insieme una con-

<sup>89</sup> Cfr. sopra, nn. 73-76 e testo rel.

<sup>90</sup> BRIACCA, *Gli statuti sinodali novaresi di Papiniano della Rovere*, cit. (sopra, n. 26), pp. 37-38, 270-71 («Premissas constitutiones nostras precipimus ab omnibus et singulis nostris subditis clericis et laicis firmiter custodiri, abrogatis predecessorum nostrorum episcoporum Novarenisium statutis et constitutionibus quibuslibet, cuiuscumque tenoris existant»).

<sup>91</sup> GABOTTO-FISSO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Casale Monferrato*, cit., p. 189: «Quoniam quod precipitur imperatur et quod inperatur si non fiat penam meretur, et nonnulli cum mandatur aliquos excommunicatos publice nunciari propter eorum manifestus excessus facere

ferma trasparente di questa assunzione. La tutela della libertà ecclesiastica fu, del resto, uno dei fulcri dell'elaborazione concettuale e dell'azione politica della Chiesa di Roma a partire almeno dai tempi di Gregorio VII. Dal XII secolo in avanti si andò poi sempre più affermando un significato giuridico concreto del concetto di *libertas Ecclesiae*, direttamente collegato con l'irrompere sulla scena politica di nuovi pericolosi competitori. Per restare all'Italia centro-settentrionale e a ciò che qui interessa, si aprì per la Chiesa un nuovo fronte di lotta per tutelare tale assai concreta libertà, fatta di privilegi fiscali e giurisdizionali, dall'invadenza dei grandi comuni cittadini.<sup>92</sup> Aimone, posto a capo di una importante diocesi, reagì agli attacchi portati contro tale libertà mediante il richiamo a una tradizione scritta di ininterrotta operatività, carattere costitutivo della Chiesa vercellese duecentesca, di cui finì così per suggerire una precisa identità storica.

Sembra dunque che l'attività normativa delle partizioni territoriali della Chiesa universale possa essere stata percepita come elemento centrale della identità storica delle diocesi già alla fine del Duecento. Tornò, come è noto, ad esserlo nei decenni successivi alla chiusura del Concilio di Trento.<sup>93</sup> Limitando il discorso a quanto qui interessa direttamente, in quel tempo, tanto a livello della provincia ecclesiastica di Milano quanto a livello della diocesi eusebiana, la produzione statutaria provinciale e diocesana divenne addirittura impetuosa: si pensi ai sei concili provinciali e alle undici sinodi diocesane di san Carlo,<sup>94</sup> alle undici sinodi del vescovo Bonomi e poi al concilio provinciale e alle quattordici sinodi diocesane di Federico Borromeo. A queste intense sollecitudini andò congiunta, per ragioni complesse da ricondurre, almeno in parte, alla rivendicazione di una precisa tradizione storica in chiave controversistica, l'ansia per il recupero delle vicende ecclesiastiche del passato<sup>95</sup> e in particolare, come si è visto nel caso del cardinal Federico, delle costituzioni emanate in occasione di concili provinciali. Nel corso di questa operazione i depositi archivistici vescovili vercellesi ebbero un ruolo impor-

tante: fu grazie a essi che si rese possibile il recupero alla tradizione storiografica di due episodi centrali della produzione normativa ecclesiastica duecentesca dell'Italia settentrionale. L'acquisizione alla Biblioteca Ambrosiana della copia manoscritta delle costituzioni del legato apostolico Goffredo da Castiglione e dell'arcivescovo Ottone Visconti fu resa possibile grazie all'impegno di tre personaggi che, sia pure a livelli e con caratteristiche diverse, furono protagonisti della *nouvelle vague* storiografica delle diocesi lombarde: Giovanni Stefano Ferrero, Carlo Bascapè e Federico Borromeo.

ANTONIO OLIVIERI

dictam denuntiationem contempnant, et peccatum sit ariolandi nolle quod mandatur a superioribus observare, tales contemptores sententiam incurrere volumus interdicti, dummodo non ex oblivione set ex scientia hoc contigat».

<sup>92</sup> Basti qui il rimando a B. SZABÒ-BECHSTEIN, «*Libertas ecclesiae*» vom 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Verbreitung und Wandel des Begriffs seit seiner Prägung durch Gregor VII, in *Die abendländische Freiheit vom 10. bis zum 14. Jahrhundert*, hrsg. von J. FRIED, Sigmaringen, Thorbecke, 1991, pp. 147-175 (in part. pp. 151-169). Sui conflitti tra i comuni dell'Italia centro-settentrionale e l'autorità ecclesiastica nel Duecento si può ancora leggere con profitto G. SALVEMINI, *Le lotte tra Stato e Chiesa nei Comuni italiani durante il secolo XIII*, in ID., *La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti*, a cura di E. SESTAN, Milano, Feltrinelli, 1972 (l'ed. or. dell'art. cit. è del 1901), pp. 298-330 (le pp. 310-314 dedicate a Vercelli).

<sup>93</sup> Per i concili provinciali post-tridentini, ma anche per interessanti riflessioni sul periodo anteriore, rimando a P. CAIAZZA, *Tra Stato e papato. Concili provinciali post-tridentini (1564-1648)*, Roma, Herder, 1992.

<sup>94</sup> Spunti interessanti, limitati però al primo concilio provinciale, in CAIAZZA, *Tra Stato e papato*, cit., pp. 69-73, 223-227, 229-232.

<sup>95</sup> Cfr. sopra, n. 66 e testo relativo.